SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

CIRCOLARE 19 luglio 2005.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. **144.**

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonché di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

1. All'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;

b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-*bis*».

Art. 2.

Permessi di soggiorno a fini investigativi

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 3.

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione dello straniero

appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-*sexies* è soppresso.

Art. 4.

Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.

Art. 5.

Unità antiterrorismo

1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.

Art. 6.

Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di

identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;

c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;

e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*, anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Art. 8.

Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. All'articolo 163, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».

4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.».

Art. 9.

Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

2. Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall'ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.

3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.

Art. 10.

Nuove norme sull'identificazione personale

1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.».

2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete».

3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».

4. Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 497-*bis.*

Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.».

Art. 11.

Permesso di soggiorno elettronico

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di

identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.

Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato

1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 66-*bis.*

Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.».

Art. 13.

Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo

1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis)* fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale.».

2. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»;

b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».

Art. 14.

Nuove norme in materia di misure di prevenzione

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».

4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.».

5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.*

Congelamento dei beni

1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento

(CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».

7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.».

Art. 15.

Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. Dopo l'articolo 270-*ter* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«270-*quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)*. — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

270-*quinquies. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)*. — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.».

Art. 16.

Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo

1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-*bis* terzo comma, e 270-*quater*, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 270-*quinquies*, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.».

2. Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-*bis*, terzo comma, 270-*quater*, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, e 270-*quinquies*, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale.».

Art. 17.

Norme sull'impiego della polizia giudiziaria

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;

b) il comma 2-*ter* è abrogato.

2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.».

3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».

4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione a giudizio» e il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.»;

b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.

4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato è già assistito da un difensore la notifica-

zione è eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli avvocati.»;

c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Citazione a giudizio»;

d) all'articolo 50, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0176

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. **145.**

Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

Visto l'articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto integra le disposizioni già vigenti in materia di attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Art. 2.

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

1. All'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-*ter*. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-*quater*. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.»;

d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,»;

e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono inserite le seguenti: «, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,»;

f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

Art. 3.

Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

1. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»;

b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».

2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2002/73/CE è pubblicata in GUCE n. L 269 del 5 ottobre 2002.

— La direttiva 76/207/CEE è pubblicata in GUCE n. L 39 del 14 febbraio 1976.

— Si riporta il testo dell'art. 17 e dell'allegato *B* della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266, S.O.:

«Art. 17 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro)*. — 1. Il Governo

è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le dorme per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione «indiretta» quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di «molestie» quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione di «molestie sessuali» quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 6 e dagli articoli 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 200/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.».

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».

— La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.».

— La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.».

— La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.».

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

— Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2000, n. 60:

«Art. 15 *(Testo unico)*. — 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.».

Nota all'art. 2:

— Per la legge 10 aprile 1991, n. 125, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, così come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Azioni in giudizio). — 1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.*

2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

*2-*bis*. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.*

*2-*ter*. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio ostile, degradante, umiliante o offensivo*

*2-*quater*. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-*bis *e 2-*ter *sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.*

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole «dell'uno o dell'altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'art. 69-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.

5. Le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10, hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consigliera nazionale, rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 8, *oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale* ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso con decreto motivato e immediatamente esecutivo *oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita*, ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale e comporta altresì la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui all'art. 9.

12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi *del presente articolo* posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi dei commi 4 e 7.

13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni dell'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.

14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazione l'art. 410 del codice di procedura civile.».

Nota all'art. 3:

— Per la legge 9 dicembre 1977, n. 903, vedi note alle premesse. Il testo degli articoli 1 e 15, così come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro *in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma.* indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, *nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.*

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.».

«Art. 15. — Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, *oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,* ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.».

05G0169

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2005.

Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 2 aprile 2003, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno».

Art. 1.

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno, di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del Senato del 2 aprile 2003, è prorogato fino alla conclusione della XIV legislatura.

p. *Il Presidente:* MORO

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 3-bis):

Presentato dai senatori IZZO, DEMASI, COZZOLINO, FASOLINO, ROLLANDIN, IERVOLINO, SALZANO, BOBBIO, VANZO, FRANCO Paolo, LAURO, PONZO, D'AMBROSIO, FLAMMIA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, SCALERA, MONTINO e MANZIONE il 7 luglio 2005.

Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, il 12 luglio 2005, previ pareri della 1ª, 2ª, 8ª, 10ª e 12ª Commissione permanente.

Esaminato ed approvato dalla 13ª Commissione permanente nella seduta del 20 luglio 2005.

05A07565

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2005.

Nomina dell'arch. Mauro Coletta a Commissario straordinario per il completamento delle opere e dei lavori necessari all'adeguamento della tratta Modena-Incisa e per la realizzazione della «Variante di Valico».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che, nel rappresentare criticità emerse nei lavori di adeguamento autostradale ricadenti nella tratta Modena-Incisa della Autostrada Al Milano-Napoli, che include la «Variante di Valico» da Sasso Marconi a Barberino, con conseguenti significativi ritardi, ravvisa la necessità di individuare tali opere ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni e di nominare un commissario straordinario;

Considerato che la tratta autostradale Modena-Incisa costituisce un'arteria di preminente importanza per i collegamenti tra i territori del Nord e del Centro sud della Repubblica italiana, ed e una componente essenziale del corridoio europeo n 1 Palermo-Berlino;

E che, pertanto, la rapida esecuzione delle opere e dei lavori menzionati, funzionali a rendere la tratta stessa rispondente ai crescenti volumi di traffico, è obiettivo prioritario, per i suoi riflessi positivi in termini di sicurezza e di fluidità dei trasporti terrestri e per lo sviluppo economico-competitivo del Paese;

Ritenuto che l'avvio complessivo delle opere ed il loro regolare svolgimento recano ricadute di rilievo sotto il profilo occupazionale; dette opere e lavori sono, infatti, idonei a determinare un'occupazione indotta, con riflessi duraturi anche dopo il loro completamento, costituendo un importante miglioramento della dotazione nazionale di infrastrutture, nel contesto dei programmi strategici comuni con l'Unione europea;

Considerato che le opere che costituiscono la tratta Modena-Incisa rientrano tutte nell'ambito della concessione già assentita ad Autostrade per l'Italia S.p.a. con la convenzione del 4 agosto 1997, e successivi aggiuntivi, e che sono, in parte, finanziate dallo Stato, ai sensi delle leggi 23 dicembre 1996, n 662 e 23 maggio 1997, n. 135;

Rilevato che vari *iter* per l'approvazione e l'esecuzione dei progetti relativi ai suddetti lavori, connessi alla realizzazione della «Variante di Valico», avviati ormai da anni previa acquisizione dei prescritti pareri e valutazioni e delle successive intese in sede dì conferenze dei servizi, non sono tuttora definiti a causa di molteplici ritardi ed impedimenti nel rilascio, da parte di numerosi enti, delle conseguenti autorizzazioni di rispettiva competenza;

Considerato che l'analogia di situazioni che tuttora si frappongono al completo avviamento delle opere e dei lavori, consistenti prevalentemente in ritardi nei rilasci di autorizzazioni da parte di enti;

E che la continuità geografica della tratta autostradale, rendono opportuna la nomina di un unico commissario straordinario, che potrà dare un immediato impulso alla risoluzione delle suddette problematiche attraverso l'esercizio dei poteri conferiti con il presente decreto;

Che, ove se ne rilevasse necessità, al suddetto commissario possono, con successivo decreto, attribuirsi i poteri previsti dall'art. 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

Ritenuto che l'attribuzione del detto incarico richiede, necessariamente, una profonda conoscenza dei problemi esistenti, degli enti ed operatori, e delle procedure da attuare, unite ad ampia competenza professionale e capacità organizzativa, e che tali qualità, giusta proposta del competente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ascrivibili all'architetto Mauro Coletta, direttore centrale della direzione autostradale e trafori dell'ANAS;

Ritenuta la necessità di adeguare il gruppo di lavoro, già costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997, al fine di assicurare completa sinergia dell'attività commissariale anche con la speciale struttura tecnica di missione, e con i commissari straordinari di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

1. È nominato Commissario straordinario per il completamento delle opere e di lavori necessari all'adeguamento della tratta Modena-Incisa dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, che include la «Variante di Valico» da Sasso Marconi a Barberino, l'architetto Mauro Coletta. I detti lavori, di cui sono necessari la prosecuzione o l'urgente avvio, sono individuati nella tabella allegata al presente decreto.

2. Il compenso per il Commissario straordinario, che graverà sul costo dei lavori e delle opere di cui al comma precedente, sarà determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il gruppo di lavoro già costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1997, per l'assistenza ai commissari straordinari è così ricomposto:

a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o suo delegato;

b) Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o suo delegato;

c) Capo del Dipartimento per gli affari economici, o suo delegato;

d) Capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato;

e) Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

f) Capo della struttura tecnica di missione, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n 190;

g) Commissario straordinario, di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per il territorio di interesse;

h) Direttore centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di Governo del Ministero dell'interno, o suo delegato;

i) Direttore generale per le strade ed autostrade del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il gruppo può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici di volta in volta interessati.

Roma, 1° aprile 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 45

05A07523

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'Appello di Trento. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Trento in data 24 marzo 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'Appello di Trento nel giorno 18 marzo 2005 a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'Appello di Trento nel giorno 18 marzo 2005, a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A07520

DECRETO 28 giugno 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte di Appello di Venezia. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Venezia in data 5 aprile 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'Appello di Venezia nel giorno 30 novembre 2004 a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gll articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'Appello di Venezia nel giorno 30 novembre 2004, a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca.

Roma, 28 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A07513

DECRETO 28 giugno 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Bologna in data 7 giugno 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna dal giorno 20 maggio 2005 al giorno 28 maggio 2005 per trasferimento locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna dal 20 maggio 2005 al 28 maggio 2005 per trasferimento di locali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A07514

DECRETO 29 giugno 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP presso il Tribunale di Tivoli. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Roma in data 10 giugno 2005, n. 13501 di prot. AF 2034, dalla quale risulta che l'ufficio NEP presso il tribunale di Tivoli non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 29 settembre 2004 per sciopero nazionale riguardante gli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP presso il tribunale di Tivoli nel giorno 29 settembre 2004 per sciopero nazionale riguardante gli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A07519

DECRETO 5 luglio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte di Appello di Roma e dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Civitavecchia. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Roma in data 16 aprile 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'Appello di Roma e di quello del Tribunale di Civitavecchia nel giorno 18 marzo 2005 a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Roma e dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti del tribunale di Civitavecchia del giorno 18 marzo 2005, a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 luglio 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A07515

DECRETO 5 luglio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento del Tribunale di Sala Consilina. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della Corte di appello di Salerno in data 15 febbraio 2005 e del presidente del tribunale di Sala Consilina in data 6 maggio 2005, dalle quali risulta che il tribunale di Sala Consilina non è stato in grado di funzionare regolarmente a causa di un'eccezionale nevicata nel periodo dal 26 al 31 gennaio 2005;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Sala Consilina dal 26 al 31 gennaio 2005, a causa di un'eccezionale nevicata, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 luglio 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A07516

DECRETO 5 luglio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento del Tribunale di Salerno, settore civile. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della Corte di appello di Salerno in data 11 febbraio 2005 e del presidente del tribunale di Salerno in data 25 marzo 2005, dalle quali risulta il mancato funzionamento del settore civile del tribunale di Salerno nel periodo dall'11 febbraio al 26 febbraio 2005 per parziale inagibilità delle strutture;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Tribunale di Salerno, Settore Civile dall'11 al 26 febbraio 2005, per parziale inagibilità delle strutture, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 luglio 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A07517

DECRETO 5 luglio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'appello di Genova. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Genova in data 11 aprile 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'Appello di Genova nel giorno 3 marzo 2005 a causa di un eccezionale evento meteorologico;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d'appello di Genova nel giorno 3 marzo 2005, a causa di un'eccezionale evento metereologico, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 luglio 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A07518

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, pre-

vedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del medesimo Dipartimento;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 66.997 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 21 marzo, 20 aprile, 23 maggio e 22 giugno 2005 con i quali sono state disposte le emissioni delle prime otto tranches dei Certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti Certificati di credito del tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 marzo 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 marzo 2005.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 marzo 2005, entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 marzo 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 marzo 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del pre-

sente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 luglio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 luglio 2005.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 marzo 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A07592

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cani De Franceschi Thais, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cani De Franceschi Thais cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «mèdico cirujano» conseguito in Venezuela,ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8,

comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Cani De Franceschi Thais è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico cirujano rilasciato in data 10 marzo 1987 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Cani De Franceschi Thais, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) il 16 aprile 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Cani De Franceschi Thais è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07421

DECRETO 20 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cirocco Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cirocco Patricia cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimeto del titolo di médico cirujano conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Cirocco Patricia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico cirujano rilasciato in data 9 marzo 2001 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Cirocco Patricia, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) il 1° ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Cirocco Patricia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07422

DECRETO 22 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gorbouchina Galina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gorbouchina Galina, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Russia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abiitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gorbouchina Galina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 29 giugno 1991 dall'Istituto statale di medicina di Sverdlovsk (Federazione Russa) alla sig.ra Gorbouchina Galina, nata a Sverdlovsk (Russia) il 25 luglio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gorbouchina Galina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07418

DECRETO 22 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Ekmeščić Gradimir, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ekmeščić Gradimir, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina e chirurgia conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Ekmeščić è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina e chirurgia rilasciato in data 22 giugno 1983 dall'Università degli studi di Belgrado - Facoltà di medicina e chirurgia (Serbia) al Sig. sig. Ekmeščić Gradimir, nato a Bajina Bašta (Serbia) il 10 maggio 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Ekmeščić Gradimir è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07420

DECRETO 30 giugno 2005.

Riconoscimento, al dott. Giordano Hernan Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Giordano Hernan Enrique, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en cirugia general conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 22 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Giordano Hernan Enrique è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en cirugia general, rilasciato in data 11 dicembre 2003 da «El Ministerio de Salud de La Nacion», Buenos Aires (República Argentina) al dott. Giordano Hernan Enrique, cittadino italiano, nato a La Plata (Buenos Aires - Argentina) il 6 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione ai materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07419

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2005.

Modifica dell'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa», che prevede che il Consiglio di amministrazione dell'INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che tali delibere siano soggette al-

l'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 53, comma 1, del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che la denuncia di infortunio ad opera del datore di lavoro deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 del medesimo Testo unico e deve essere corredata da certificato medico;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 168 del 7 aprile 2004 concernente «Acquisizione della denuncia di infortunio per via telematica. Modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.» e la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 50 dell'8 novembre 2004 resa ad integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario citata;

Rilevato che le delibere citate intendono semplificare il procedimento relativo alla denuncia di infortunio presentata per via telematica dal datore di lavoro, prevedendo che quest'ultimo trasmetta il certificato medico nelle sole ipotesi in cui l'INAIL non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore;

Decreta:

È approvata la delibera n. 50 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL dell'8 novembre 2004, concernente «Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.», nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

ALLEGATO

DATA	PROT. N.	ORGANO
8-11-2004	50	CA

Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione aobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta dell'8 novembre 2004

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Vista la relazione del Direttore generale in data 20 ottobre 2004;

Visto il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione abbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 53;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004;

Rilevata l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della proposta di modifica dell'art. 53 del Testo unico, di cui alla predetta delibera;

Con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

Delibera

di integrare la delibera del presidente Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004, aggiungendo alla proposta di modifica dell'art. 53 Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, la seguente frase «nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore».

Pertanto la proposta di modifica dell'art. 53 del Testo unico n. 1124/1965 è la seguente:

al comma 1 è aggiunto il periodo: «Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore».

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Il presidente: MUNGARI

Il segretario: CHIAVARELLI

05A07591

DECRETO 15 luglio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 24 del 17 luglio 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Matera;

Vista la lettera del 27 giugno 2005 di missioni presentata dalla sig.ra Donata Saponara, componente effettivo in seno al comitato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Vista la lettere del 28 giugno 2005 con la quale la confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ha designato quale rappresentante effettivo, in seno al predetto organismo collegiale, il sig. Antonio Druda in sostituzione della sig. Donata Saponara;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione e rettifica;

Decreta:

Il sig. Antonio Druda è nominato componente effettivo in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Matera, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della sig.ra Donata Saponara, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettini ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Matera, 15 luglio 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A07424

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 luglio 2005.

Adozione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati, aggiornato alla data del 15 luglio 2005. (Deliberazione n. 15112).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera 12070 del 21 luglio 1999, con la quale è stato adottato il primo elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Viste le successive delibere n. 12176 del 3 novembre 1999, n. 13988 del 18 marzo 2003, n. 14098 del 28 maggio 2003, n. 14401 del 22 gennaio 2004 e n. 14888 del 1º febbraio 2005, con le quali è stato aggiornato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Vista la propria delibera n. 14035 del 17 aprile 2003 con la quale è stata adottata, tra l'altro, una comunicazione in materia di modalità, termini e condizioni dell'informazione alla Consob e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati;

Preso atto delle segnalazioni da parte dei soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari pervenute successivamente alla data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione di un nuovo elenco dei sistemi di scambi organizzati sulla base delle predette segnalazioni;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco dei sistemi di scambi organizzati alla data del 15 luglio 2005».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 19 luglio 2005

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
1	ABAXBANK SPA	ex.t.r.a.
2	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	
3	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL	sistema scambi organizzati azioni ordinarie - obbligazioni
4	BANCA ALETTI & C. SPA	
5	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCARL	
6	BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
7	BANCA ANTONVENETA SPA	sistema scambi organizzati
8	BANCA APULIA SPA	
9	BANCA ARDITI GALATI SPA	paniere
10	BANCA ATESTINA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
11	BANCA BOVIO CALDERARI SPA	paniere
12	BANCA CABOTO spa	retlots exchange
13	BANCA CARIGE-CASSA RISPARMIO GENOVA E IMPERIA SPA	sso banca carige
14	BANCA CARIME SPA	paniere titoli
15	BANCA CARIPE SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
16	BANCA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA	mercato delle azioni c.r.asti spa - paniere titoli paniere pronti contro termine
17	BANCA CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA	
18	BANCA CASSA RISPARMIO DI TORTONA SPA	
19	BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
20	BANCA CESARE PONTI SPA	
21	BANCA COOPERATIVA CATTOLICA SCARL	
22	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA SCARL	
23	BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO - CASALMORANO SCARL	
24	BANCA CRV-CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA SPA	paniere
25	BANCA DEL CANAVESE - CREDITO COOPERATIVO DI VISCHE E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA SCARL	sistema di scambi organizzati della banca del canavese
26	BANCA DEL CENTROVENETO-CREDITO COOPERATIVO - LONGARE SCARL	
27	BANCA DEL FUCINO SPA	
28	BANCA DEL GARDA SPA	
29	BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA	
30	BANCA DEL MONTE DI FOGGIA SPA	paniere titoli
31	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	sso banca monte di lucca
32	BANCA DEL MONTE DI PARMA SPA	paniere c/v
33	BANCA DEL PIEMONTE SPA	paniere compravendita
34	BANCA DEL VENEZIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della banca del veneziano

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
35	BANCA DELLA BERGAMASCA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
36	BANCA DELLA CAMPANIA SPA	
37	BANCA DELLA TUSCIA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
38	BANCA DELL'ADDA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
39	BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA	Vetrina Titoli
40	BANCA DELLE MARCHE SPA	sso banca delle marche - sso azioni ordinarie banca delle marche
41	BANCA DI ANCONA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
42	BANCA DI BEDIZZOLE - TURANO VALVESTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
43	BANCA DI BERGAMO SPA	
44	BANCA DI BOLOGNA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere titoli
45	BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
46	BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI -CREDITO COOPERATIVO SCARL	
47	BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso Bcc Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo
48	BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SCARL	
49	BANCA DI CIVIDALE SPA	
50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO SCARL	BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo - SSO
51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA SCARL	
52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M.RAIMONDO E PIANELLA SCARL	
53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO SCARL	
54	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI -TERRA DI BARI SCARL	
55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO SCARL	
56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO SCARL	
57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA SCARL	
58	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO SCARL	
59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA-ALZATE BRIANZA SCARL	
60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA PADOVANA SCARL	sistema di scambi organizzati Bcc Alta Padovana
61	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI-BANCA PREALPI SCARL	sistema di scambi organizzati da Bcc Prealpi
62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROERO SCARL	sistema di scambi organizzati Banca d'Alba
63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCARL	sistema scambi organizzati
64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SCARL	sistema scambi organizzati della Bcc di Barlassina
65	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA SCARL	sso Bcc di Bene Vagienna
66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO SCARL	
67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCARL	
68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SCARL	
69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E COVO SCARL	
70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SCARL	
71	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SCARL	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO SCARL	
73	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCARL	
74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E S.ALBANO STURA SCARL	sso - paniere titoli
75	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCARL	
76	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SCARL	
77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO SCARL	
78	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CENTO - CREVALCORE SCARL	
79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SCARL	paniere titoli
80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SCARL	sistema di scambi organizzati
81	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SCARL	
82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCARL	
83	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIELLO DEL FRIULI SCARL	
84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SCARL	
85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO SCARL	Bcc Gatteo sso
86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA SCARL	
87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO SCARL	
88	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCARL	sistema di scambi organizzati
89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON SCARL	paniere
90	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO SCARL	Bcc Monterenzio
91	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SCARL	
92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCARL	
93	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SCARL	paniere
94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA SCARL	
95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO SCARL	
96	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCARL	
97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE SCARL	
98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.GIORGIO E MEDUNO SCARL	sso
99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO S.GIOVANNI SCARL	
100	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SCARL	
101	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO SCARL	
102	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO SCARL	
103	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO ALCAMO SCARL	
104	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI OSPEDALETTO EUGANEO SCARL	
105	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FENIS-NUS-ST.MARCEL SCARL	
106	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SCARL	
107	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI SCARL	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
108	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OROBICA BARIANO E COLOGNO AL SERIO SCARL	sistema scambi organizzati
109	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PADANA ORIENTALE SAN MARCO - ROVIGO SCARL	Bcc Padana Orientale San Marco
110	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA	
111	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE SCARL	sistema di scambi organizzati
112	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.MARIA ASSUNTA - ADRIA SCARL	
113	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.STEFANO - MARTELLAGO SCARL	sistema scambi organizzati - paniere
114	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SORISOLE E LEPRENO SCARL	
115	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO SCARL	Trevigiano SSO
116	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA SCARL	
117	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE SERIANA SCARL	
118	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) SCARL	sso / paniere Bcc vicentino
119	BANCA DI CREDITO POPOLARE SCARL	sso Bcp
120	BANCA DI FORLI-CREDITO COOPERATIVO SC	
121	BANCA DI IMOLA SPA	paniere
122	BANCA DI LEGNANO SPA	sistema di scambi organizzati
123	BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SCARL	
124	BANCA DI PALERMO SPA	
125	BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SCARL	
126	BANCA DI PIACENZA SCARL	paniere titoli
127	BANCA DI ROMA SPA	
128	BANCA DI ROMANO E S.CATERINA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
129	BANCA DI SASSARI SPA	
130	BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA	
131	BANCA DI VALLE CAMONICA SPA	
132	BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO - CADIDAVID SCARL	
133	BANCA DI VITERBO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
134	BANCA FARNESE SCARL	
135	BANCA FIDEURAM SPA	
136	BANCA GENERALI SPA	
137	BANCA IMI SPA	imidirect
138	BANCA INTESA PRIVATE BANKING SPA	
139	BANCA INTESA SPA	sistema di scambi organizzati di pronti contro termine
140	BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA	
141	BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT SPA	
142	BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere di strumenti finanziari
143	BANCA MEDIOLANUM SPA	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
144	BANCA MERIDIANA SPA	
145	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	paniere
146	BANCA MONTERIGGIONI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
147	BANCA NUOVA SPA	sso banca nuova
148	BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
149	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA	
150	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SCARL	
151	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SCARL	sistema scambi organizzati Banca popolare del frusinate
152	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCARL	Bp Lazio sso
153	BANCA POPOLARE DEL MATERANO SPA	paniere titoli
154	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SPA	
155	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SCARL	
156	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL	paniere titoli
157	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL	
158	BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA	sistema di scambi organizzati azioni ordinarie - obbligazioni pronti c/termine
159	BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA	paniere titoli
160	BANCA POPOLARE DI BARI SCARL	
161	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	paniere titoli
162	BANCA POPOLARE DI CORTONA SCARL	sistema scambi organizzati azioni banca popolare di cortona
163	BANCA POPOLARE DI CREMA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
164	BANCA POPOLARE DI CREMONA SPA	paniere
165	BANCA POPOLARE DI CROTONE SPA	paniere titoli
166	BANCA POPOLARE DI INTRA SCARL	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
167	BANCA POPOLARE DI LAJATICO SCARL	sso
168	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA	paniere titoli
169	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCARL	sso bilaterale
170	BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL	Paniere "BPM"
171	BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA	
172	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCARL	
173	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	sso - Bpr
174	BANCA POPOLARE DI S. FELICE SUL PANARO SCARL	sistema di scambi organizzati sui titoli azionari di propria emissione
175	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	paniere titoli
176	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	
177	BANCA POPOLARE DI SVILUPPO SCARL	
178	BANCA POPOLARE DI TODI SPA	paniere titoli
179	BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	sso banca popolare di vicenza

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
180	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	
181	BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI SCARL	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
182	BANCA POPOLARE PROVINCIALE LECCHESE SCARL	
183	BANCA POPOLARE PUGLIESE SCARL	
184	BANCA POPOLARE S. ANGELO SCARL	
185	BANCA POPOLARE VALCONCA SCARL	sso banca popolare valconca - gestione titoli paniere
186	BANCA POPOLARE VESUVIANA SCARL	
187	BANCA PROFILO SPA	sso profilobank
188	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	
189	BANCA ROMAGNA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
190	BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
191	BANCA S. FRANCESCO - CR.COOPERATIVO CANICATTI' SCARL	
192	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VICENTINO SCARL	
193	BANCA SELLA SPA	paniere
194	BANCA TOSCANA SPA	
195	BANCA VALORI SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
196	BANCA VERONESE DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SCARL	
197	BANCAPERTA SPA	vetrina titoli
198	BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA	
199	BANCO DI BRESCIA SPA	
200	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA	paniere di compravendita
201	BANCO DI SAN GIORGIO SPA	
202	BANCO DI SARDEGNA SPA	
203	BANCO DI SICILIA SPA	
204	BANCO POPOLARE DI VERONA E DI NOVARA SCARL	
205	BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SCARL	sistema di scambi organizzati
206	BIPOP CARIRE SPA	vetrina titoli e vetrina pct
207	BIVERBANCA-CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	
208	BLOOMBERG TRADEBOOK EUROPE LTD. (*)	bloomberg tradebook system
209	BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
210	BROKER TECH EUROPE (*)	
211	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI SPA	sso cassa dei risparmi di forli spa
212	CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
213	CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	sistema scambi organizzati della Crc
214	CASSA LOMBARDA SPA	paniere pronti contro termine/paniere compravendita
215	CASSA PADANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere c/v
216	CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO SCARL	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
217	CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SCARL	
218	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SCARL	
219	CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SCARL	sso della Cr Lagundo
220	CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO SCARL	
221	CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO - CAINES SCARL	
222	CASSA RAIFFEISEN LANA SCARL	sso - Cassa raiffeisen di Lana
223	CASSA RAIFFEISEN MERANO SCARL	
224	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SCARL	
225	CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SCARL	
226	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - CARISPAQ	paniere titoli
227	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA - CARICHIETI	
228	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERCAS	tercas sso
229	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - CARIVIT	
230	CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	paniere c/v
231	CASSA RISPARMIO DI LORETO SPA - CARILO	sso carilo - Cassa di risparmio di Loreto
232	CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA	
233	CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	
234	CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA	
235	CASSA RISPARMIO DI BRA SPA	
236	CASSA RISPARMIO DI CARPI SPA	paniere - azioni proprie
237	CASSA RISPARMIO DI CARRARA SPA	paniere c/v
238	CASSA RISPARMIO DI CENTO SPA	sso Cr Cento
239	CASSA RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	
240	CASSA RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	sso azioni e obbligazioni Crfc
241	CASSA RISPARMIO DI FANO SPA - CARIFANO	paniere titoli
242	CASSA RISPARMIO DI FERMO SPA - CARIFERMO	paniere titoli
243	CASSA RISPARMIO DI FERRARA SPA	
244	CASSA RISPARMIO DI FIRENZE SPA	
245	CASSA RISPARMIO DI FOLIGNO SPA	
246	CASSA RISPARMIO DI FOSSANO SPA	
247	CASSA RISPARMIO DI LUCCA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
248	CASSA RISPARMIO DI MIRANDOLA SPA	
249	CASSA RISPARMIO DI ORVIETO SPA	
250	CASSA RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA	
251	CASSA RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	paniere
252	CASSA RISPARMIO DI PISA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
253	CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA	
254	CASSA RISPARMIO DI PRATO SPA - CARIPRATO	sso Cariprato
255	CASSA RISPARMIO DI RAVENNA SPA	paniere
256	CASSA RISPARMIO DI RIETI SPA	
257	CASSA RISPARMIO DI RIMINI SPA - CARIM	sistema di scambi organizzati di Banca Carim
258	CASSA RISPARMIO DI S. MINIATO SPA	sss Cassa di risparmio S. Miniato
259	CASSA RISPARMIO DI SALUZZO SPA	
260	CASSA RISPARMIO DI SAVONA SPA	sso crs
261	CASSA RISPARMIO DI SPOLETO SPA	
262	CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI SPA	sistema degli scambi organizzati della Cassa di risparmio di Terni e Narni
263	CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA	
264	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	paniere di negoziazione
265	CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO	
266	CASSA RURALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO E GERADADDA SCARL	
267	CASSA RURALE ALTA VAL DI FIEMME-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso della Cassa rurale alta val di fiemme
268	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale alta vallagarina scarl
269	CASSA RURALE ALTO CHIESE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistemi di scambi organizzati della Cassa rurale alto chiese
270	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA-CR.COOPERATIVO SCARL	sso della Cassa rurale bassa vallagarina
271	CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA DI SPERA,STRIGNO E TELVE BANCA DI CRED.COOP. SCARL	sso della Cassa rurale centro valsugana
272	CASSA RURALE D'ANAUNIA-CR.COOPERATIVO SCARL	sso Cassa rurale d'Anaunia
273	CASSA RURALE DEL CREMASCO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso
274	CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
275	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale della Valle dei laghi
276	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Aldeno e Cadine Bcc
277	CASSA RURALE DI ALTO GARDA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale Alto Garda Trentino
278	CASSA RURALE DI BOLZANO SPA	
279	CASSA RURALE DI BRENTONICO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Brentonico
280	CASSA RURALE DI FOLGARIA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Folgaria
281	CASSA RURALE DI LEDRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Ledro
282	CASSA RURALE DI LIZZANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Lizzana
283	CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E S.MICHELE ADIGE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru di mezzolombardo e s.michele all'adige
284	CASSA RURALE DI PERGINE - CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Pergine
285	CASSA RURALE DI PINZOLO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere titoli
286	CASSA RURALE DI QUADRA-FIAVE'-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Quadra e Fiavé
287	CASSA RURALE DI RABBI E CALDES-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso Cr Rabbi e Caldes
288	CASSA RURALE DI ROVERETO SCARL	sso della Cassa rurale di Rovereto
289	CASSA RURALE DI SALORNO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
290	CASSA RURALE DI SAONE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Saone
291	CASSA RURALE DI SOPRAMONTE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
292	CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE' - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
293	CASSA RURALE DI TRENTO-CR.COOPERATIVO SCARL	sistema scambi organizzati della Cassa rurale di Trento
294	CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON-CR.COOPERATIVO SCARL	sistema degli scambi organizzati della Cassa rurale di Tuenno Val di Non
295	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI TREVISO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
296	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CR.COOPERATIVO SCARL	
297	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO S.GIACOMO-CR.COOP. SCARL	
298	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES-CR.COOPERATIVO SCARL	
299	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA-CR.COOPERATIVO SCARL	
300	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso
301	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CRED..COOPE. SCARL	
302	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI - CRED.COOP. SCARL	sistema di scambi organizzati della Cra di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti
303	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA - CRED.COOP. SCARL	
304	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
305	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
306	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI S.GIOVANNI ROTONDO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
307	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema scambi organizzati della Cassa rurale Giuricarie Valsabbia Paganella
308	CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
309	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru Pinetana Fornace e Seregnano
310	CASSA RURALE TIONE RAGOLI E MONTAGNE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru di Tione Ragoli e montagne
311	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO SCARL	
312	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema degli scambi organizzati della Cassa rurale Valli di Primiero e Vanoi
313	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
314	CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO SCARL	
315	CREDICOOP LOMBARDO-CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE LOMBARDO SCARL	
316	CREDIFRIULI - CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCARL	sistema di scambi organizzati del Credito Cooperativo friuli
317	CREDITO ARTIGIANO SPA	Vetrina Titoli
318	CREDITO BERGAMASCO SPA	
319	CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE-CREDIBO SCARL	paniere di strumenti finanziari
320	CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO ARL	
321	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SCARL	
322	CREDITO EMILIANO - CREDEM SPA	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 15 luglio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
323	CREDITO SICILIANO SPA	Vetrina Titoli
324	CREDITO VALTELLINESE SCARL	Vetrina Titoli
325	DEUTSCHE BANK SPA	
326	E-MID SPA (*)	e-MIDER
327	EMILBANCA - CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA SCARL	
328	FINECOBANK SPA	bonds on line
329	FRIULCASSA SPA - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE	
330	HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
331	MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO SCARL	
332	MPS BANCA PERSONALE SPA	
333	MPS FINANCE BANCA MOBILIARE SPA	de@ldone trading
334	MTS SPA (*)	sso bondvision
335	NORDEST BANCA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
336	NUOVI INVESTIMENTI SIM SPA	internal market
337	RASBANK SPA	
338	ROMAGNA EST - CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere
339	SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI SPA	magazzino titoli
340	SAN PAOLO - IMI SPA	magazzino titoli
341	SIMGEST SOCIETA' D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA	
342	TEMEX SPA	temex.it
343	TLX SPA	EuroTLX
344	UNIBANCA SPA	sso gruppo Unibanca
345	UNICREDIT BANCA MOBILIARE UBM SPA	Bloomberg Trading System
346	UNIPOL BANCA SPA	
347	VENETO BANCA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	

(*) sistema di scambi organizzati di cui all'art. 78, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998

05A07512

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 13 aprile 2005.

Criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18. (Determinazione n. 4/2005).

IL CONSIGLIO

Premessa.

Con nota, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 5420/isp/soa, del 10 febbraio 2005 la Unioncamere ha rappresentato che, a seguito dell'emanazione della determinazione n. 14/2004, relativa ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18, le Camere di commercio hanno ricevuto dalle imprese edili la richiesta di annotazione nel REA, di quanto indicato al punto 6) della determinazione, ovvero del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento.

Le Camere di commercio hanno riferito che tra le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995, concernente il Regolamento in materia di Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non rientra l'obbligo, per le imprese che comunicano l'apertura delle unità locali, anche presso uno stabilimento, l'esibizione di documentazione probatoria del titolo di possesso o di utilizzo della sede di tali unità locali.

Per tali motivazioni il Consiglio dell'Autorità, nel prendere atto delle considerazioni espresse, nella seduta del 6 aprile 2005 ha ritenuto di abrogare la determinazione n. 14/2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 2004, e di sostituirla con la seguente.

Considerato in fatto.

La F.IN.CO. — Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le costruzioni — ha inoltrato all'Autorità una segnalazione in merito al rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata OS18. Ha segnalato che, nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, è specificato che la categoria specializzata OS18 riguarda «la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale». Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al proprio interno un chiaro riferimento ad attività di produzione in stabilimento e montaggio in opera.

La F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi, ritiene necessario, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria OS18, che:

a) dai certificati di esecuzione presentati dall'impresa richiedente la qualificazione emerga chiaramente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, che i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti;

b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 e successive modificazioni, l'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata della validità dell'attestazione di qualificazione.

A seguito della suddetta segnalazione, il Servizio Ispettivo dell'Autorità, nell'ambito dei controlli ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata OS18, la documentazione ritenuta da queste probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui è stata comprovata l'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell'attestazione.

La documentazione inviata dalle SOA è risultata, in alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa senza alcun riferimento né alla localizzazione dello stabilimento né al titolo giustificativo dell'effettiva disponibilità dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio Ispettivo, non ritenendo la documentazione inviata dalle SOA sufficiente al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria, nonché dell'effettiva disponibilità dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori.

La documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha superato i profili di contestazione in ordine alle modalità di accertamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessità, da parte degli operatori del settore e delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto ad approfondire le questioni prospettate ed, in particolare, una corretta lettura del dato normativo di riferimento. L'esigenza di approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella categoria specializzata OS18 e scaturita anche dalle pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio Ispettivo.

È stato precisato, infatti, che non può essere ritenuta ostativa al rilascio della attestazione nella categoria OS18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato all'interno del cantiere allestito per una determinata commessa, posto che l'attività delle imprese di costruzione è caratterizzata dal fatto che la produzione viene realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed, inoltre, hanno evidenziato che richiedere la disponibilità di uno stabilimento per tutta la durata di validità dell'attestazione vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione nella categoria specializzata OS18 oltre a quelli previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni.

Anche in ordine al requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, è stato precisato che i contratti d'appalto cui si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R., ovvero in epoca in cui vigeva prima il decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, e successivamente il decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304. Sotto la disciplina di dette norme le lavorazioni oggi ricomprese nella categoria specializzata OS18 venivano ricondotte rispettivamente nella categoria 17 e nella categoria S18 per le quali non era prevista, ai fini della qualificazione, la disponibilità di uno stabilimento di produzione.

Al fine di approfondire la lettura del dato normativo di riferimento, sono state convocate in audizione anche le associazioni di categoria ANCE, AGI, ANCPL e F.IN.CO. In tale sede, l'AGI ha osservato che l'utilizzo di termini come «produzione in stabilimento o propri stabilimenti» sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere. In questo senso è da considerare come la stessa situazione occorra per la categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non si è mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l'AGI che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed opposto, non può nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilità di uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad esempio, uno stabilimento in una città X si debba trasportare le componenti ivi prodotte in tutta Italia o nel resto del mondo. La F.IN.CO. ha richiamato quanto indicato nell'atto di segnalazione ed, in particolare, la necessità che la qualificazione nella categoria specializzata OS18 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti.

Considerato in diritto.

La declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, relativamente alla categoria specializzata 0S18 prevede «lavorazioni costituite dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale». L'Autorità, con la determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera *e)* dell'allegato alla determinazione, ha precisato che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18 e OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore stesso in propri stabilimenti. Con il comunicato alle SOA del 19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11), l'Autorità ha, poi, chiarito che: ... la qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l'impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.

L'elemento di novità introdotto dal legislatore nella declaratoria della categoria specializzata OS18 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/1982 e n. 304/1998, e stato quello di introdurre la locuzione produzione in stabilimento. La novità, pertanto, è stata quella di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria OS18.

L'esigenza di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una peculiare capacità ed organizzazione aziendale è stata determinata dalla specificità tecnica degli elementi rientranti in detta categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso soggetto la titolarità della produzione e della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici è, di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualità nei propri stabilimenti.

La precedente normativa dell'Albo Nazionale dei Costruttori, infatti, non prevedeva per tale categoria la produzione in stabilimento e da ciò deriva la fondata osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, hanno dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di una produzione allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all'uopo affittati per la durata della commessa, ma deriva, altresì, l'infondata argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del nuovo sistema di qualificazione, è sufficiente, ai fini della qualificazione, la prova di aver effettuato tale

lavorazione in uno stabilimento la cui disponibilità è limitata al momento del rilascio della attestazione di qualificazione.

La qualificazione nelle categorie specializzate individuate con l'acronimo OS è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività delle lavorazioni che costituiscono parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento che necessitano di una particolare specializzazione e professionalità; la qualificazione nelle categorie specializzate presuppone, pertanto, effettiva capacità operativa ed organizzativa, come, d'altra parte, è indicato nelle premesse dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni.

In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 8, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica risulta che l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione.

L'accertamento sulla disponibilità dello stabilimento deve implicare necessariamente la disponibilità attuale e futura, posto che, solo attraverso l'accertamento della disponibilità dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione risulta comprovata la capacità dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta oggi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. A parere di questa Autorità, le argomentazioni rappresentate dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria si basano essenzialmente sulle esigenze organizzative dell'attività produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in ordine alla necessità dell'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell'attestazione di qualificazione. Il concetto di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere analizzato, infatti, ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria non ad altri fini. Per l'attribuzione della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacità aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza che l'impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture previste nella suddetta categoria. Tale assunto non può, però, comportare che solo i prodotti di un certo stabilimento X debbano essere posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell'impresa presenti in aree geografiche diverse da quella ove l'impresa ha in disponibilità uno stabilimento di produzione.

La necessaria provenienza di alcuni manufatti da individuati stabilimenti può discendere, invece, solo quando le norme tecniche ed amministrative di settore prevedano specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative per la produzione e l'utilizzo di determinati componenti.

Da ciò discende l'infondata argomentazione della segnalazione della F.IN.CO. in ordine alla necessità che la qualificazione nella categoria OS18 può essere attribuita qualora, in relazione al requisito inerente i lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti.

La necessaria specifica organizzazione aziendale per sotto attività dell'azienda è contenuta ed è stata ribadita anche dalla determinazione dell'Autorità in tema di trasferimento di ramo d'azienda ove è stato previsto che la possibilità di distinguere in rami l'azienda, comunque, è condizionata da:

a) esercizio di più attività imprenditoriali da parte dell'imprenditore mediante un'unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature);

b) un'articolazione dell'organizzazione in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per ciascuna di queste.

È soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si può parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.

Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perché tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchinari), know how (brevetti, esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti, debiti).

La sotto-organizzazione oggetto del trasferimento del ramo d'azienda relative alle lavorazioni nella categoria OS18 ai fini della loro unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente la disponibilità dello stabilimento che costituisce il mezzo d'opera indispensabile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria.

L'effettiva disponibilità dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, la ricorrenza del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, laddove prevede che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

L'art. 18, comma 8, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica prevede che il requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovrà essere necessariamente

acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5.

Infatti, è necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente la categoria OS18, che nell'ipotesi di cessione transiti in capo al cessionario oltre al know how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse.

In base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto già espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera *e)*, dell'allegato alla determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che:

1) l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera;

2) la disponibilità dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l'accertamento della disponibilità dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione, è comprovata la capacità dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell'allegato *A)* del suddetto D.P.R.;

3) lo stabilimento — tenuto conto che l'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria — non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;

4) la qualificazione può essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell'attestazione di qualificazione;

5) la condizione che la disponibilità dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l'obbligo per l'impresa attestata di chiedere la modifica dell'attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilità;

6) il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà dimostrato:

con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;

con denuncia alla Camera di commercio dell'apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (CODICE ATECO - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEL PRODOTTI IN METALLO ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI).

Analogamente, nell'adempimento dell'obbligo di cui al punto 5), l'impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento.

La presente determinazione sostituisce ed abroga la determinazione n. 14 dell'8 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 2004, i cui effetti rimangono salvi sino alla pubblicazione della presente.

Roma, 13 aprile 2005

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

05A07486

DETERMINAZIONE 9 giugno 2005.

Frazionamento ed accorpamento di appalti di lavori pubblici. (Determinazione n. 5/2005).

IL CONSIGLIO

Premesso.

Sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni relative ad appalti per la cui esecuzione le stazioni appaltanti hanno previsto una suddivisione in più parti da affidare separatamente (variamente individuate, come «lotti» o come «stralci»), spesso tutte relative a lavorazioni appartenenti ad una singola categoria di opere, generale o specializzata.

Contestualmente, si è posto il problema analogo della possibile elusione delle norme poste a garanzia della concorrenza anche con riferimento all'ipotesi inversa dell'accorpamento di più appalti di lavori al fine dell'affidamento al c.d. «general contractor».

Rilevanti sono le implicazioni di tali frazionamenti o accorpamenti di appalti di lavori pubblici sulle modalità di affidamento delle opere e sulla loro esecuzione e, pertanto, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito.

In diritto.

Al fine di un corretto inquadramento della tematica in questione, occorre in primo luogo analizzare la disciplina normativa.

Il legislatore del regolamento sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), ha ritenuto che il frazionamento dell'opera pubblica in lotti successivi sia una modalità di realizzazione di cui le stazioni appaltanti dovessero servirsi solo in casi eccezionali.

Infatti, l'art. 43 stabilisce che, per il complesso di una sola opera o di un solo lavoro, si può procedere mediante progetti parziali e contratti distinti con più imprese solo in caso di «speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto» e, al secondo comma, detta il principio di carattere generale in base al quale, quando i lavori formino parte di un unico intervento, l'impresa appaltatrice deve essere la stessa e si deve procedere ad un unico contratto, non ammettendosi alcuna artificiosa suddivisione.

Infine, l'art. 37 del citato regio decreto consente di appaltare separatamente i lavori, suddividendoli in lotti, «quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione».

L'ipotesi di realizzazione dell'opera mediante suddivisione in lotti è stata prevista anche dalla legge quadro sui lavori pubblici che, al riguardo, ha provveduto a dettare in modo più concreto e dettagliato limiti e modalità di attuazione.

L'art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, consente, infatti, all'amministrazione di inserire nella programmazione annuale anche uno solo o più lotti di un intervento (così legittimando un *modus operandi* largamente diffuso tra le stazioni appaltanti), a condizione che sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare dell'intera opera e siano state quantificate le risorse finanziarie complessivamente occorrenti, al fine di raggiungere un sufficiente grado di certezza sulla realizzabilità dell'intero intervento.

Inoltre, il legislatore della legge quadro ha introdotto l'importante condizione della «funzionalità» del singolo lotto: ha, cioè, prescritto che, affinché sia consentita una ripartizione dell'opera, le stazioni appaltanti debbano necessariamente individuare dei lotti «funzionali», ossia delle parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

In tal modo, richiedendo inderogabilmente che ogni singolo lotto abbia una sua propria autonomia, cioè una sua utilità, non vi sarà pericolo di un inutile dispendio di denaro pubblico per il caso che la restante parte dell'intervento non venga poi realizzata.

A tale scopo, la legge quadro prescrive che l'amministrazione debba nominare, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare «la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto», soggetto che il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 8, primo comma, lettera *p)*, punto 3) identifica nel responsabile del procedimento, attribuendogli l'onere di accertare ed attestare l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento».

Nella prassi, la suddivisione di un'opera in più parti, da affidare con contratti distinti, è una modalità utilizzata dalle stazioni appaltanti soprattutto nelle ipotesi di interventi di notevoli dimensioni che si prestano ad essere «spezzati» in *sub*-affidamenti, definiti «lotti».

Esempi tipici riguardano la costruzione di infrastrutture per la viabilità, oppure la realizzazione di complessi edifici, aventi una unità funzionale, ma costituiti da patti strutturalmente autonome, come campus scolastici o complessi industriali.

Se, dunque, l'opera consiste in un edificio, o un complesso di edifici destinati, per esempio, ad una scuola o ad un ospedale, o se trattasi di una strada, una fognatura o un acquedotto, i lavori realizzati con il singolo appalto devono consentire la parziale apertura al pubblico o, comunque, l'attivazione del servizio al quale l'opera è destinata.

La suddivisione in lotti funzionali può, in tal modo, trovare una giustificazione in termini di efficienza ed economicità ed evitare, nel caso di mancato completamento dell'opera, uno spreco di risorse economiche e, quindi, un danno per l'erario.

Si è riscontrato tuttavia che, in alcuni casi, la suddivisione dell'opera in lotti da appaltare separatamente non soddisfa le condizioni della «fruibilità» e della «funzionalità» delle singole parti, come richiesto dal legislatore.

A maggior ragione ciò accade nei casi di appalto «scorporato». Tale modalità di affidamento, diversa dalla suddivisione in lotti non funzionali, ma parimenti elusiva delle disposizioni di legge, viene attuata, ad esempio, quando la stazione appaltante affida, con appalti separati, da un lato la realizzazione della parte edile di un'opera pubblica e dall'altro l'esecuzione delle opere impiantistiche.

Quando un'opera costituente un'unità strutturale e funzionale viene eseguita affidando separatamente parti distinte di essa non si può neanche parlare di suddivisione dell'opera in lotti, ma piuttosto di «scorporamento degli appalti» o esecuzione mediante appalti parziali.

Tale istituto non può trovare applicazione per le opere a caratteristiche tecniche comuni (come la costruzione di un edificio), ma soltanto quando l'appalto «scorporato» richieda una particolare specializzazione tecnica o artistica come ad esempio nel caso di cui all'art. 19, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994, e

successive modificazioni, relativo ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

In tali evenienze, pertanto, le stazioni appaltanti effettuano un artificioso frazionamento dell'opera al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria.

Infatti, la disciplina delle procedure di affidamento varia notevolmente a seconda dell'importo dei lavori posto a base di gara, prevedendo modalità sempre più vincolanti all'aumentare dello stesso, con particolare riguardo agli obblighi di pubblicità dei bandi, che determinano l'ampiezza del mercato al quale ci si rivolge.

Ma soprattutto l'importo dei singoli affidamenti può essere artificiosamente ridotto al fine di far rientrare l'intervento nelle soglie massime indicate dalla legge per ricorrere a procedure di scelta del contraente che limitano la concorrenza.

Ci si riferisce soprattutto al ricorso al sistema della trattativa privata, di cui all'art. 24 della legge quadro ed è proprio in questo ambito che il frazionamento dell'importo complessivo del lavoro, con il conseguente abbassamento dell'importo dei singoli affidamenti, può drasticamente condizionare la possibilità di confronto tra gli operatori del mercato.

Il citato art. 24, infatti, disciplina tassativamente i casi per i quali è ammesso l'affidamento a trattativa privata, per importi rientranti nella soglia massima di 300.000 euro, richiedendo sempre la motivazione della scelta, ma svincolando gli affidamenti al di sotto dei 100.000 euro dall'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, imposta invece per gli appalti di importo compreso tra 100.000 e 300.000 euro.

L'art. 41 sopra citato elenca infatti i casi, da considerare tassativi, in cui è ammesso il ricorso alla trattativa privata, e cioè, in particolare, quando precedenti incanti o licitazioni siano andati deserti, o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserti; o quando occorre acquistare cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; o quando l'urgenza dei lavori è tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; ed in generale quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze.

In particolare in tema di urgenza, al fine di evitare che tramite lo strumento del frazionamento degli appalti venga elusa la normativa sulle procedure di aggiudicazione, appare di grande rilievo la recente pronuncia della Corte di Giustizia CE (sent. 14 settembre 2004 n. C.358/02) con la quale si evidenzia che «la circostanza che sin dall'inizio venga previsto di procedere all'esecuzione dei lavori per lotti in funzione ed a misura degli stanziamenti di volta in volta disponibili, non dimostra alcuna urgenza imperativa ed attiene, al contrario, all'organizzazione effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice».

Peraltro, lo stesso art. 24 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, stabilisce espressamente al comma 4 che «nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo» e, al comma 7, che «qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera».

La ratio delle disposizioni sopra ricordate è proprio quella di dissuadere le amministrazioni dall'artificioso frazionamento degli appalti al fine di ledere il principio della concorrenza mediante il ricorso alla trattativa privata.

In particolare, questa Autorità con la determinazione n. 1/2000 ha chiarito che, mentre il comma 1 dell'art. 24 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, prevede l'elencazione tassativa delle ipotesi in cui è consentito ricorrere al sistema di affidamento della trattativa privata, il comma 7 del medesimo articolo introduce un rigoroso, ulteriore divieto in quanto, nel caso in cui il precedente lotto funzionale sia stato affidato a trattativa privata, non è consentito assegnare con tale procedura il lotto successivo, anche quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1.

Appare opportuno aggiungere che la suddivisione in lotti se da un lato può consentire un più rapido completamento dell'opera, dall'altro presenta anche significativi inconvenienti, derivanti dalla necessità di stipulare una pluralità di contratti, dalla possibilità di un incremento del costo complessivo e dal frazionamento delle responsabilità contrattuali.

Inoltre, da un punto di vista tecnico-organizzativo, la presenza di più imprese nel cantiere può generare problemi di coordinamento e quindi un maggior impegno per la stazione appaltante. Da ciò la necessità per le stazioni appaltanti di valutare in termini generali e globali la convenienza a procedere ad appalti separati anche in presenza di lotti autonomamente funzionali e fruibili.

Il problema della possibile elusione delle norme poste a garanzia della concorrenza si pone anche con riferimento all'ipotesi di accorpamento di lavori che, al contrario del caso appena esaminato, presentano singolarmente in concreto i requisiti della funzionalità, fattibilità e fruibilità.

In particolare, il problema può porsi con riferimento agli affidamenti a «general contractor».

Si rileva che, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, «in sede di prima applicazione... i soggetti aggiudicatori adottano... l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecento-

cinquanta milioni di euro che presentino uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa».

Con riferimento a un bando di gara emanato da Grandi Stazioni S.p.a., il TAR Lazio ha avuto modo di pronunciarsi (sent. 11 marzo 2004 n. 2375) in ordine alla ammissibilità dell'accorpamento dei lavori ai fini dell'affidamento a contraente generale.

Nel caso di specie il giudice amministrativo ha precisato che «non basta predicare l'unitarietà strategica degli interventi per dimostrare la necessità di trattarli tutti in un unico appalto. Occorre piuttosto dimostrare che l'accorpamento sia preferibile a fronte di altre soluzioni industriali possibili e che l'eterogeneità dei lavori, pur se da realizzare in contesti geografici, urbanistici ed architettonici variegati ed irriducibili, sia un costo comunque superabile dai benefici dell'unica procedura». E ancora «se è ben vero che non è sempre illegittima la sommatoria dei vari interventi in un unico grande progetto... l'innalzamento della soglia di partecipazione delle imprese alla gara deve essere la risultante di un'esigenza ponderata, razionale e proporzionata al fine...».

Nel richiamare l'art. 97 Cost. e i criteri di trasparenza, massima partecipazione, efficienza, efficacia e tempestività, il TAR considera che anche il trattamento mediante una pluralità di gare, «nella misura in cui parifica i tempi e le modalità di tutte le procedure mercè lotti adeguati anche all'effettiva realtà del mercato» può contribuire ad assicurare comunque l'omogeneità dei comportamenti, «obiettivo raggiungibile mediante identici standard costruttivi e qualitativi, più che con un'unità forzata».

In definitiva, l'accorpamento non deve rappresentare lo strumento per raggiungere la soglia dell'importo minimo per l'affidamento a contraente generale, ma deve essere la risultanza di una approfondita analisi relativamente agli obiettivi, ai mezzi a disposizione ed ai finanziamenti disponibili.

I rigorosi requisiti richiesti dal legislatore al fine di consentire l'affidamento a contraente generale comportano quindi la necessità di operare valutazioni e scelte di notevole complessità, relativamente alle effettive esigenze sottese a ogni intervento, ai tempi occorrenti per ciascuna realizzazione, all'incremento di funzionalità che l'esecuzione contemporanea, ove possibile, potrebbe portare, e al grado di complessità delle conoscenze tecniche necessarie alla realizzazione del progetto.

Al contrario, l'accorpamento di lavori non è giustificato quando ciascun intervento presenta in realtà caratteristiche ed esigenze differenziate alle quali si potrebbe ben fare fronte con appalti separati di minore importo senza per questo comprometterne la efficiente realizzazione.

Occorre, infatti, considerare che l'accorpamento di lavori, che ben potrebbero essere funzionalmente separati, ha riflessi di rilievo sulla partecipazione alle gare delle imprese che risulta sensibilmente ristretta, stante i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione a questo genere di affidamenti.

In base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene che:

a) l'esecuzione di un'opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere;

b) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di frazionare gli appalti, devono operare una corretta pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto unicamente nei casi in cui le «parti» di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva;

c) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpare in un'unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.

Roma, 9 giugno 2005

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

05A07485

DETERMINAZIONE 22 giugno 2005.

Aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria: possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di valutare l'anomalia dell'offerta e di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (Determinazione n. 6/2005).

AG52/04

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Con specifico riguardo agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l'ENASARCO ha ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione di questa Autorità due delicate questioni interpretative, entrambe concernenti l'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, al fine di ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della mede-

sima legge quadro, un autorevole indirizzo interpretativo atto ad orientare il comportamento delle amministrazioni aggiudicatrici.

La prima questione riguarda la corretta interpretazione del comma 1-*bis* del citato art. 21 e concerne propriamente la possibilità di affermare, in caso di appalti sotto soglia, la sussistenza del potere delle amministrazioni aggiudicatrici di optare per la valutazione nel merito della congruità delle offerte c.d. anomale, rinunciando all'esclusione automatica delle medesime.

La seconda questione concerne la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare, sempre per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ipotesi di appalto di sola esecuzione e, quindi, al di fuori delle ipotesi di appalto concorso e concessione di lavori pubblici, per le quali l'utilizzo di detto criterio è già consentito dalle disposizioni normative vigenti.

Ritenuto in diritto.

Al fine di stabilire se sussiste un potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici di optare, in caso di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la valutazione della congruità delle offerte anomale, rinunciando all'esclusione automatica delle medesime, è necessario analizzare quanto disposto dall'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che disciplina i meccanismi di esclusione di dette offerte, caratterizzate da un ribasso troppo elevato perché le stesse possano ritenersi attendibili.

La menzionata disposizione distingue tra appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (controvalore in euro di 5.000.000 di DSP) e quelli di importo inferiore a della soglia. Con riferimento ai primi, il primo periodo del citato art. 21, comma 1-*bis*, stabilisce che, ai fini dell'aggiudicazione, «l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993...». Relativamente ai secondi, invece, il penultimo periodo del medesimo articolo afferma che «...l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara...» delle offerte anomale.

Si tratta di due meccanismi autonomi e distinti, che riguardano ipotesi nettamente differenziate: il primo, di natura discrezionale, rimette all'amministrazione aggiudicatrice il compito di individuare ed escludere l'offerta sospetta di anomalia solo previa verifica della stessa in contraddittorio con gli offerenti; l'altro, c.d. automatico, lascia al legislatore il compito di fissare i criteri in base ai quali stabilire se una data offerta è anomala, con la conseguente esclusione automatica della stessa senza contraddittorio.

La ratio della richiamata disciplina è propriamente quella di escludere dalla gara offerte ritenute fuori mercato, le quali, per il fatto di non assicurare all'imprenditore un profitto (o un adeguato profitto) conducono inevitabilmente ad una esecuzione non corretta da parte dell'imprenditore, esponendo l'amministrazione al rischio di irregolarità o ritardi nell'esecuzione di lavori e ad un contenzioso ampio e costoso.

Ciò premesso, si rileva che la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 11 ottobre 2004, n. 2190) ha recentemente risolto in termini positivi la questione *de qua*, evidenziando come l'esegesi testuale del citato comma 1-*bis* dell'art. 21 metta in luce la differenza tra i due richiamati periodi della disposizione in esame. Nel primo periodo l'obbligo positivo per la stazione appaltante di valutare l'anomalia delle offerte è espressamente indicato attraverso l'uso del verbo «deve», che esprime inequivocabilmente la cogenza e l'inderogabilità della disposizione per gli appalti sopra soglia. Nel penultimo periodo della medesima norma, invece, tale espressione modale non è stata reiterata e, secondo il Giudice amministrativo, non si può ritenere che il legislatore, disponendo che per gli appalti sotto soglia si procede all'esclusione automatica, abbia inteso vietare in maniera assoluta il diverso criterio della verifica dell'anomalia, che sfuggirebbe, quindi, alla discrezionalità dell'amministrazione. Al contrario, dalla lettera della norma si ritiene potersi evincere che l'amministrazione non ha il dovere di esclusione automatica, potendo, così, nella sua discrezionalità, individuare una diversa modalità di tutela nei confronti delle offerte anomale, come può essere, appunto, la verifica dell'anomalia.

Le argomentazioni di cui sopra, sono, peraltro, confortate da due pronunce emesse della Corte costituzionale sulla legittimità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti sotto soglia.

Ci si riferisce propriamente alla sentenza n. 40 del 5 marzo 1998 e all'ordinanza n. 74 del 18 marzo 1999, che si pronunciano, peraltro, sul testo della disposizione *de qua* vigente al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione alla Corte (art. 21, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994 aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216), il quale prevedeva tale disciplina come del tutto temporanea e precisamente operante fino al 1°gennaio 1997.

In tali pronunce la Corte ha, in primo luogo, precisato che l'esigenza di garantire la serietà dell'offerta, in relazione al ribasso proposto, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria può essere perseguita anche con modalità diverse dalla valutazione di congruità dell'offerta anomala. In secondo luogo, ha ritenuto il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, previsto per detti appalti, conforme alle norme costituzionali, in quanto regola temporanea e riguardante esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una più complessa procedura di analisi delle offerte è considerata particolarmente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile e tale da rendere meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori.

Dalle argomentazioni della Corte si evince che, in quanto posta come norma semplificatrice delle attività delle amministrazioni aggiudicatrici, l'esclusione automatica delle offerte anomale non costituisce principio fondamentale e inderogabile né la Corte ha affermato, neanche implicitamente, che l'eventuale introduzione del criterio della verifica si pone in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario, dal tenore delle pronunce rese traspare soltanto che tale esclusione automatica è opportuna per ragioni di interesse pubblico; ragioni che possono ritenersi recessive quando venga in rilievo un interesse pubblico diverso e superiore.

Nella linea interpretativa richiamata si colloca, infine, anche la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3188 del 6 aprile 2004, che ha ribadito il principio, pacifico, secondo cui l'esclusione delle offerte anomale per gli appalti sottosoglia è costituzionale, mentre per quelli sopra soglia occorre la previa verifica in ragione dei superiori principi comunitari che governano la materia, senza tuttavia affermare che l'eventuale introduzione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, del criterio della verifica anche per gli appalti sottosoglia si pone in contrasto con principi costituzionali o in conflitto con principi inderogabili.

Atteso che, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, l'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia non costituisce un principio fondamentale ed inderogabile, ma solo una norma di semplificazione delle attività delle amministrazioni aggiudicatrici, si ritiene che si possa conclusivamente affermare che rientra nella discrezionalità delle amministrazioni stesse individuare nei bandi di gara, sulla base di un'autonoma valutazione delle ragioni di interesse pubblico, una diversa modalità di tutela nei confronti delle offerte anomale, come quella rappresentata dal procedimento di verifica in contraddittorio di dette offerte.

Più complessa e delicata della precedente appare la seconda questione posta all'attenzione di questa Autorità.

Si tratta di stabilire se, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio alternativo a quello del massimo ribasso, non solo per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria con prevalenza della componente tecnologica o con particolare rilevanza delle possibili soluzioni progettuali — come espressamente consentito dall'art. 21, comma 1-*ter*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni — ma anche per gli appalti sotto soglia, per i quali la normativa nazionale (art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) prevede, invece, l'utilizzo del solo criterio di aggiudicazione fondato sulla valutazione dell'elemento prezzo.

Nel formulare un indirizzo interpretativo sulla problematica *de qua* sembra opportuno ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento, comunitario e nazionale.

Si rileva, al riguardo, che l'art. 30, n. 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva del Consiglio n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993, dispone, testualmente, che i criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono: «o unicamente il prezzo più basso; o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico».

Al fine di assicurare la concorrenza, la normativa comunitaria, nel presupposto implicito che gli unici criteri di selezione delle offerte idonei a garantirla siano quelli in precedenza indicati, prevede, dunque, la possibilità di scegliere tra l'uno e l'altro e stabilisce, nel caso in cui si dovesse ricorrere al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di tenere presente «diversi criteri secondo l'appalto», quali quelli esemplificativamente elencati.

Di contro l'art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, prevede che «l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara». Quanto al criterio di aggiudicazione alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il suo utilizzo era consentito, nella versione originaria della legge quadro, esclusivamente nell'ipotesi di appalto-concorso e di affidamento della concessione di costruzione e gestione dei lavori pubblici (art. 20, commi 2 e 4, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni). Successivamente, con le modifiche introdotte dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, la possibilità di ricorrere a tale ultimo criterio e stata ampliata attraverso l'inserimento dell'art. 21, comma 1-*ter*, secondo cui «l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa... nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore».

Tuttavia, restando la possibilità di utilizzare il suddetto criterio, in alternativa a quello del massimo ribasso, circoscritta nei limiti richiamati dal citato comma 1-*ter* dell'art. 21, la modifica normativa *de qua* non ha eliminato la scelta di fondo del legislatore nazionale di privilegiare il criterio del prezzo più basso, individuandolo come quello cui ricorrere in via ordinaria, ed ha quindi lasciato aperta la questione della compatibilità con l'ordinamento comunitario di una disciplina nazionale che limita la discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici fino al punto da impedire, in via generale ed astratta, la possibilità di ricorrere a uno dei due criteri che la richiamata disposizione comunitaria contempla.

Sul possibile contrasto tra normativa nazionale e normativa comunitaria in tema di criteri di aggiudicazione dell'appalto, questa Autorità si è in passato pronunciata con la determinazione n. 53 del 7 dicembre 2000.

Al riguardo è stato evidenziato che la scelta contenuta nell'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni di non consentire (a quel tempo in termini assoluti non essendo ancora intervenuta la modifica successivamente introdotta dalla legge n. 166/2002) di ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei pubblici incanti e nella licitazione privata si colloca «in una ritenuta, da parte del legislatore, prospettiva di maggior rigore ... Né può ritenersi che così disponendo la normativa interna si sia posta in contrasto con quella comunitaria con conseguente necessità di farne disapplicazione, dal momento che non determina una lesione del diritto comunitario la norma interna che, al fine di assicurare in modo più esteso la concorrenza, regolamenti un determinato istituto in maniera difforme da quanto previsto in sede comunitaria (Corte cost., sentenza n. 482/1995)».

Recentemente, tuttavia, la questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia, che con propria sentenza del 7 ottobre 2004 (Corte di giustizia, sez. II, 7 ottobre 2004, C-247/02) ha ritenuto che «l'art. 30, n. 1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso». Ciò in quanto, secondo il giudice comunitario, una siffatta normativa nazionale, se «non impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere al raffronto tra le singole offerte e di individuare la migliore sulla base di un criterio oggettivo preventivamente fissato, ricompreso appunto tra quelli indicati all'art. 30, n. 1, della direttiva», tuttavia, «priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta».

In sostanza, dunque, la libera scelta in merito ai criteri di aggiudicazione da utilizzare, che si intende salvaguardare a favore delle singole amministrazioni aggiudicatrici, viene giustificata dal giudice comunitario alla luce della più efficace attuazione del principio della libera concorrenza, sancito dall'art. 81 del Trattato UE, che costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario.

Poiché, come è noto, tali principi generali, per costante giurisprudenza della Corte di giustizia ormai comunemente accettata, devono ritenersi applicabili anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, dalle conclusioni del giudice comunitario discende che, essendo applicazione di un principio generale dell'ordinamento comunitario, la libertà di scelta in merito al criterio di aggiudicazione da utilizzare spetti alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le ipotesi in cui le stesse lo riterranno opportuno; quindi, non solo nei casi espressamente previsti dal legislatore nazionale (appalto concorso, concessione di costruzione e gestione, appalti di importo superiore alla soglia comunitaria con prevalenza della componente tecnologica o con particolare rilevanza delle possibili soluzioni progettuali), ma per tutti gli appalti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva (appalti sopra soglia) ed anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Per tutte le suesposte considerazioni si è dell'avviso che:

per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria sussiste un potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici di procedere con la valutazione della congruità delle offerte anomale in contraddittorio in luogo dell'esclusione automatica delle medesime, non costituendo l'esclusione automatica un principio fondamentale ed inderogabile, ma solo una regola di semplificazione delle attività delle amministrazioni aggiudicatrici;

negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del prezzo più basso, in tutte le ipotesi in cui le stesse lo ritengano opportuno per ragioni di pubblico interesse.

Roma, 22 giugno 2005

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

05A07484

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2005.

Autorizzazione alla Zuritel S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e 7. Merci trasportate di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2362).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Zuritel S.p.a. (allora La Sicurtà 1879 - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni), con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6 e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 16 maggio 2005 con la quale la Zuritel S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 6. (Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali) e 7. (Merci trasportate) di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 giugno 2005;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 13 luglio 2005;

Dispone

La società Zuritel S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 6. (Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali) e 7. (Merci trasportate) di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2005

Il presidente: GIANNINI

05A07562

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 19 luglio 2005.

Indicazioni relative ai materiali riciclati e beni e manufatti ottenuti con materiale riciclato, proveniente da articoli in gomma, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

1. Materiale riciclato.

1.1. Definizione di materiale riciclato.

Materiale realizzato utilizzando rifiuti provenienti dalle attivitità di recupero di articoli in gomma di natura diversa, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

Materiali riciclati in gomma ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio:

1) polimeri elastomerici omogenei composti da: SBR, NR, BR, IR, CR, CIIR, CSM, EPDM, gomma siliconica, gomme fluorurate, ecc.;

2) polimeri elastomerici vulcanizzati eterogenei: materiali eterogenei costituiti da diverse matrici polimeriche;

3) materiali compositi a base di polimeri elastomerici e termoplastici (miscele di gomma e plastica);

4) bitumi modificati con polverino di gomma (tecnica wet);

5) conglomerati bituminosi con granulo di gomma (tecnica dry);

6) conglomerati cementizi modificati con granulo di gomma;

7) malte e pre-miscelati con polverino e granulo di gomma;

8) pre-miscelati di polverino e/o granulo di gomma con altri polimeri e/o inerti;

9) conglomerati resino gommosi di granulo e/o polverino e leganti poliuretanici, polimerici e/o altri leganti.

Nei predetti materiali, di cui ai punti dall'1) al 9), la componente polimerica/elastomerica (rifiuto da post-consumo) può essere presente sotto forma di polverino, granuli, chips, triturato, raspatura, miscele, ecc.

1.2. Settori di utilizzo dei materiali riciclati.

Sono di seguito elencati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i settori di utilizzo dei materiali riciclati iscrivibili nel repertorio del riciclaggio, successivamente integrabili:

Settori di Utilizzo	Materiali Riciclati
Edilizia	- Polimeri elastomerici omogenei composti da: SBR, NR, BR, IR, CR, CIIR, CSM, EPDM, gomma siliconica, gomme fluorurate, ecc.; - Polimeri elastomerici vulcanizzati eterogenei: materiali eterogenei costituiti da diverse matrici polimeriche; - Conglomerati cementizi modificati con granulo di gomma; - Malte e pre-miscelati con polverino e granulo di gomma; - Pre-miscelati di polverino e/o granulo di gomma con altri polimeri e/o inerti; - Conglomerati resino gommosi di granulo e/o polverino e leganti poliuretanici, polimerici e/o altri leganti.
Arredo Urbano	- Materiali compositi a base di polimeri elastomerici e termoplastici (miscele di gomma e plastica); - Bitumi modificati con polverino di gomma (tecnica wet); - Conglomerati bituminosi con granulo di gomma (tecnica dry); - Conglomerati cementizi modificati con granulo di gomma; - Malte e pre-miscelati con polverino e granulo di gomma; - Pre-miscelati di polverino e/o granulo di gomma con altri polimeri e/o inerti; - Conglomerati resino gommosi di granulo e/o polverino e leganti poliuretanici, polimerici e/o altri leganti.
Infrastruttura Viaria e Tranviaria	- Polimeri elastomerici omogenei composti da: SBR, NR, BR, IR, CR, CIIR, CSM, EPDM, gomma siliconica, gomme fluorurate, ecc.; - Materiali compositi a base di polimeri elastomerici e termoplastici (miscele di gomma e plastica); - Bitumi modificati con polverino di gomma (tecnica wet); - Conglomerati bituminosi con granulo di gomma (tecnica dry); - Conglomerati resino gommosi di granulo e/o polverino e leganti poliuretanici, polimerici e/o altri leganti.
Impianti Sportivi	- Polimeri elastomerici omogenei composti da: SBR, NR, BR, IR, CR, CIIR, CSM, EPDM, gomma siliconica, gomme fluorurate, ecc.; - Polimeri elastomerici vulcanizzati eterogenei: materiali eterogenei costituiti da diverse matrici polimeriche; - Materiali compositi a base di polimeri elastomerici e termoplastici (miscele di gomma e plastica); - Conglomerati resino gommosi di granulo e/o polverino e leganti poliuretanici, polimerici e/o altri leganti.

1.3. Limiti in peso di rifiuti nel materiale riciclato.

La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in linea generale limiti in peso di rifiuto in gomma molto vari in funzione sia delle caratteristiche specifiche del materiale considerato che delle prestazioni legate al suo utilizzo funzionale. Il materiale riciclato può essere utilizzato come additivo nella formulazione di mescole con altre basi elastomeriche o termoplastiche oppure tal quale agglomerato con altri materiali (resine, bitumi, cementi, ecc.) e, in questo caso tali limiti variano notevolmente in funzione del materiale e dell'applicazione.

Il motivo risiede nel fatto che la gomma vulcanizzata non può essere rilavorata tal quale.

L'entità effettiva di rifiuti in gomma impiegati dovrà essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e nella perizia a corredo della domanda.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le percentuali minime in peso di rifiuti in gomma *post*-consumo contenuti nel materiale riciclato sul totale del materiale stesso per alcune delle principali tecnologie.

I seguenti limiti potranno essere modificati in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze del settore disponibili.

TECNOLOGIE	LIMITI (MINIMI) PERCENTUALI IN PESO
Stampaggio (a "compressione", "transfer" e "iniezione")	20%
Trafilatura/estrusione	20%
Mescolazione	20%
Altre (calandratura, spalmatura, ecc..)	5%
Intaso prestazionale per erba artificiale	80%
Miscelazione per la formazione di pre-miscelati di polverino e/o granulo di gomma con altri polimeri e/o inerti	60%
Miscelazione con leganti poliuretanici, polimerici e/o altri leganti per realizzare conglomerati resino-gommosi	70%
Stampaggio a freddo previa conglomerazione di leganti polimerici – poliuretanici e/o altri leganti	70%
Miscelazione per conglomerati bituminosi (tecnologia "dry")	3%
Miscelazione per la modifica dei bitumi (tecnologia "wet")	8%
Miscelazione per conglomerati cementizi	5%
Miscelazione per conglomerati cementizi (funzione termoisolante)	10%

2. Manufatti o beni ottenuti con materiale riciclato e categorie di prodotto.

2.1 Definizione di manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato.

Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato come definito al punto 1.1.

2.2 Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

Sono di seguito elencate - in maniera non esaustiva - le categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato proveniente da articoli in gomma che potranno essere integrate successivamente.

Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresì indicati a titolo di esempio e in marnera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:

Categoria	Prodotti
Arredo urbano e stradale	- Segnaletica verticale od orizzontale: dissuasori di sosta, panettoni antiparcheggio, coni segnalatori, dossi artificiali, cordoli, new jersey, deflego, ferma ruota parcheggi e altri prodotti per la viabilità; - PavimentazioniPanchine, fioriere, porta biciclette, canalette e dossi posa cavo, vasche per muri inerbiti, rotonde spartitraffico, piantane per ombrelloni, verande, tavoli e altri prodotti per l'arredo urbano; - Manto o pavimentazione in conglomerato bituminoso, o conglomerato cementizio, eventualmente prefabbricato in lastre, rotoli, ecc.; - Casseri, pannelli o gabbie per sottofondi drenanti e/o rilevati per ingegneria civile e/o stradale; - Pavimentazioni in conglomerati resino gommosi.
Barriere stradali e ferroviarie	- Barriere stradali, spartitraffico, attenuatori d'urto ad assorbimento; - Barriere antirumore; - Barriere fonoassorbenti.
Attrezzature per il gioco e le strutture ludiche	- Piastrelle antishock; - Pavimentazioni resilienti realizzate in loco con conglomerati in gomma; - Altri manufatti per aree gioco attrezzate e di arredo urbano; - Campi in erba sintetica; - Manto o pavimentazione in conglomerato bituminoso, o conglomerato cementizio, eventualmente prefabbricato in lastre, rotoli, ecc.; - Pavimentazioni in conglomerati resino gommosi.
Pavimentazione per interni ed esterni	- Pavimentazione per interni ed esterni; - Pavimenti antitrauma; - Pavimentazioni in conglomerati resino gommosi.

Prodotti per florovivaistica

- Vasi, fioriere;
- Cordoli per aiuole e tutori.

Prodotti per edilizia

- Lastre, tubi ed altri materiali per coibentazione;
- Lastre, tubi ed altri materiali per isolamento termoacustico;
- Guaine di coibentazione;
- Guaine gomma – resina;
- Guaine bituminose;
- Manto o pavimentazione in conglomerato bituminoso, o conglomerato cementizio, eventualmente prefabbricato in lastre, rotoli, ecc.;
- Pavimentazioni in conglomerati resino gommosi.;
- Pavimentazioni e tappeti vari;
- Pannelli di isolamento termico, acustico;
- Pannelli fonoassorbenti;
- Barriere viabili
- Attenuatori d'urto;
- Pannelli isolamento vibrazioni;
- Tegole;
- Pozzetti d'ispezione, scatole elettriche;
- Tubi di caduta inerti/macerie;
- Igloo (vespai prefabbricati);
- Casseformi;
- Canali di gronda;
- Massetti alleggeriti o non con proprietà termoisolanti;
- Massetti ed elementi prefabbricati in conglomerato alleggerito e/o con proprietà fonoisolanti;
- Calzature
- Cordoli per delimitazioni di spazi di lavoro e reindirizzamento del traffico veicolare;
- Dissuasori di sosta o di parcheggio;
- Segnaletica orizzontale e verticale in generale.

Infrastrutture Viaria e tranviaria e portuale

- Materassini antivibranti;
- Pavimentazioni in conglomerati resino gommosi;
- Profili rotaia, pannelli sottopiastra, pannelli sottotraversina, pannelli sottoballast, e altri articoli per l'armamento ferroviario;
- Passerelle attraversamenti ferroviari, articoli sottopiastra e sottorotaia;
- Altri articoli in gomma per l'armamento ferroviario;
- Manto o pavimentazione in conglomerato bituminoso, o conglomerato cementizio, eventualmente prefabbricato in lastre, rotoli, ecc.;
- Barriere stradali, spartitraffico, attenuatori d'urto;
- Barriere antirumore e/o fonoassorbenti;
- Casseri, pannelli o gabbie per sottofondi drenanti e/o rilevati per ingegneria civile e/o stradale;
- Respingenti per banchine portuali e per la nautica;
- Manufatti di arredo urbano e viabile.

Impianti Sportivi

- Barriere, cordoli e piastrelle antitrauma;
- Pavimentazioni in gomma per campi da gioco;
- Pavimentazioni antishock indoor e outdoor;
- Campi in erba artificiale con intaso prestazionale;
- Sottofondi per impianti di equitazione;
- Imbottiture per ostacoli fissi e altri elementi pericolosi;
- Manto o pavimentazione in conglomerato bituminoso, o conglomerato cementizio, eventualmente prefabbricato in lastre, rotoli, ecc.;
- Casseri, pannelli o gabbie per sottofondi drenanti e/o rilevati per ingegneria civile e/o stradale;
- Manufatti di arredo urbano e viabile.

Prodotti industriali vari

- Ruote piene e semipiene per carrelli e cassonetti;
- Respingenti e salva ciglio per carrelli, angolari per muri e colonne;
- Oggettistica minuta varia;
- Pannelli e articoli antivibranti per l'industria;
- Tappetini di sicurezza e pavimentazioni per postazioni di lavoro;
- Calzature e loro componenti;
- Cordoli e segnaletica verticali per delimitazioni di percorsi pedonali.

Prodotti per l'agricoltura

- Materassi per l'allevamento bovino;
- Pavimentazioni per stalle ed allevamenti;
- Vasi, fioriere;
- Calzature e componenti.

Prodotti per opere di ingegneria civile

- Manto o pavimentazione in conglomerato bituminoso, o conglomerato cementizio, eventualmente prefabbricato in lastre, rotoli, ecc.;
- Pannelli drenanti;
- Casseri, pannelli o gabbie per sottofondi drenanti e/o rilevati per ingegneria civile e/o stradale;
- Argini;
- Scogliere artificiali;
- Balle per il controllo dell'erosione costiera;
- Gabbioni per la stabilità dei pendii;
- Manufatti di arredo urbano e viabile.

3. Metodologia di calcolo.

Nello specifico settore non essendo possibile a causa della disomogeneità dei prodotti contenuti nelle categorie individuate, definire un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, per ciascuna categoria fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni appartenenti alla medesima.

4. Obbligo.

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco inserito nel repertorio del riciclaggio.

L'obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente:

medesima destinazione d'uso, ancorché con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi;

prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati, rispetto ai prodotti analoghi realizzati con materiali vergini.

5. Congruità del prezzo.

La congruità del prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati iscrivibili al repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini di analoghe caratteristiche che si vanno a sostituire.

6. Iscrizione dei prodotti in gomma nel repertorio del riciclaggio.

Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati:

allegato *A*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente crrcolare;

relazione tecnica.

La domanda deve essere corredata anche da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;

perizia giurata.

La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti in gomma post-consumo presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato.

Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno in termini di contenuto di rifiuti in gomma post-consumo;

altre informazioni utili.

I soggetti interessati possono a loro discrezione corredate la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificate il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclaggio.

Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato:

allegato *B*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con i materiali riciclati e accluso alla presente circolare;

relazione tecnica di progetto, contenente:

una descrizione del manufatto;

l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;

il peso complessivo del bene o manufatto;

una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

le caratteristiche prestazionali;

l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime;

dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare.

Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini;

altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclato (es. possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini, ecc.).

Invio della domanda.

La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.

Roma, 19 luglio 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO *A*

SCHEMA PER MATERIALI RICICLATI

Al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la società/ditta ....
con sede legale in...
c.a.p. .... prov. ...., via/piazza ....
codice fiscale o partita IVA .... ,
iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della provincia di .... n. .... (eventuale), richiede l'iscrizione al repertorio del riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO

1) nome commerciale del materiale (eventuale);

2) natura del materiale;

3) codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso da .... a ....;

4) capacità produttiva annua ...... kg...... /mc...... /n. pezzi ..... ;

5) all'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. .... ,
tel. .... e-mail .... @................................ ;
indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ....
.... , nella persona del sig..................................
tel. .... e-mail .... @ ....

....
Il legale rappresentante

....
Il tecnico

Data ....

ALLEGATO *B*

SCHEMA PER MANUFATTI
E BENI OTTENUTI CON MATERIALI RICICLATI

Al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la società/ditta ....
con sede legale in...
c.a.p .... prov. .... via/piazza ....
codice fiscale o partita IVA .... ,
richiede l'iscrizione al repertorio del riciclaggio del

MANUFATTO O BENE OTTENUTO CON MATERIALE RICICLATO

1) nome commerciale del manufatto o bene (eventuale);

2) codice repertorio del riciclaggio del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto.

Codice repertorio del riciclaggio	%
—	—
....	....
....	....
....	....

3) capacità produttiva annua kg .... /mc .... /n. pezzi.........

4) all'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ....
tel. .... e-mail .... @................................ ;
indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ....
.... nella persona del sig. ....
tel. ...., e-mail .... @................................

Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:

a) una descrizione del manufatto;

b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;

c) il peso complessivo del bene o manufatto;

d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

e) le caratteristiche prestazionali e qualitative che giustifichino un eventuale incremento del prezzo;

f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

g) norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime;

h) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 3 della presente circolare.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

....
Il legale rappresentante

....
Il tecnico

Data ....

05A07522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valore civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al Valor Civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Alla memoria del sig. Donato Iezzi medaglia d'oro al Valor Civile con la seguente motivazione:

«Sindaco del comune di Torino di Sangro, mentre si accingeva, nonostante le proibitive condizioni ambientali, a verificare i danni provocati al proprio territorio comunale da un violentissimo nubifragio, veniva travolto da un treno intercity, sacrificando la giovane vita al servizio della comunità ed ai più nobili ideali di altruismo.

Splendido esempio di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere», 25 gennaio 2003 - Torino di Sangro (Chieti).

Alla memoria del sig. Renato Marzini medaglia d'oro al Valor Civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed incurante del grave rischio personale, si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di un amico in difficoltà. Veniva però inghiottito dalla melma e dal fango, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà». 16 marzo 2002 - Pontedera (Pisa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria delle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Alla memoria della signora Yudenia del Pilar Martinez Casas medaglia d'oro al Valor Civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione, non comune spirito di iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, si offriva per calarsi, all'interno di una cisterna di depurazione, in soccorso di un operaio che aveva perduto i sensi a causa dell'improvvisa formazione di gas tossici.

Nel generoso tentativo però perdeva la giovane vita, sacrificandola ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà». 13 giugno 2002 - Mondolfo (Pesaro Urbino).

Alla memoria del sig. Roberto Cogliati medaglia d'oro al Valor Civile con la seguente motivazione:

«Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nel mare fortemente agitato riuscendo, dopo ripetuti ed estenuanti tentativi, a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare. Con tenace e coraggiosa determinazione, rientrava poi in acqua in soccorso di altre persone in periodo ma, stremato dallo sforzo veniva travolto dalla furia delle onde, immolando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e generoso spirito di abnegazione». 29 giugno 2002 - Marina di Massignano (Ascoli Piceno).

Alla memoria della guardia giurata Massimiliano Ballanti è conferita medaglia d'oro al Valor Civile con la seguente motivazione:

«In servizio di scorta su furgone portavalori, mentre si accingeva a salire a bordo del blindato con i sacchi contenenti l'incasso di un ipermercato, nel generoso tentativo di proteggere un collega, veniva investito dalle schegge di una bomba, fatta esplodere da un gruppo di malviventi in un feroce e proditorio agguato, perdendo tragicamente la vita.

Chiaro esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche spinti sino all'estremo sacrificio». 23 aprile 2001 - Roma.

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al Valor Civile al Maresciallo Capo della Guardia di finanza Vittorio Creti, con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di tre bambini trascinati al largo dalla forte corrente, traendoli in salvo e strappandoli a sicura morte, in particolare, una bambina ormai sul punto di annegare.

Nobile esempio di grande coraggio ed umana solidarietà» 17 luglio 2002 - Civitanova Marche (Macerata).

Medaglia di bronzo

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 giugno 2003 è stata conferita la medaglia di bronzo al Valor Civile al finanziere scelto Giuseppe Paradiso con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso altruismo, coraggio e spirito di iniziativa, interveniva con rapidità ed estrema lucidità per spegnere le fiamme che già avvolgevano un anziano, riuscendo a trarlo in salvo.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». 3 giugno 2002 - Levico Terme (Trento).

05A07483 - 05A07482 - 05A07479 - 05A07480

Conferimento di onorificenze al merito civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al Merito Civile alla memoria del vigile del fuoco permanente Paolo Sperico, con la seguente motivazione:

«In occasione di grave incidente avvenuto nottetempo su un raccordo autostradale, valutato l'elevato pericolo per la circolazione dovuto anche alla scarsa visibilità ed al fondo stradale bagnato, unitamente ad un collega, si prodigava con esemplare altruismo per segnalare il sinistro, venendo travolto ed ucciso da un'autovettura sopraggiunta a forte velocità. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». 2 marzo 2003 - Ovada (Alessandria).

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al Merito Civile al vigile del fuoco permanente Mirko Vignolo, con seguente motivazione:

«In occasione di grave incidente avvenuto nottetempo su un raccordo autostradale, valutato l'elevato pericolo per la circolazione dovuto anche alla scarsa visibilità ed al fondo stradale bagnato, unitamente ad un collega, si prodigava con esemplare altruismo per segnalare il sinistro, venendo travolto e gravemente ferito da un'autovettura sopraggiunta a forte velocità.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». 2 marzo 2003 - Ovada (Alessandria).

05A07481 - 05A07478

Concessione di attestati di pubblica benemerenza

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2003 è stato concesso l'attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) Agente della Polizia di Stato Roberto Mariani 15 settembre 2002 - Lido di Ostia (Roma).

«Libero dal servizio, con generoso altruismo e spirito di iniziativa, interveniva tempestivamente il soccorso di un uomo colto da malore e, praticando tecniche di rianimazione, permetteva al personale medico successivamente intervenuto, di trarlo in salvo.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà».

2) Ispettore Capo della Polizia di Stato Antonio Villella 14 agosto 2002 - Marina di Ardea (Roma) - «Libero dal servizio, con slancio altruistico e spirito di iniziativa, richiamato dall'esplosione di una bomboletta fumogena lanciata da un'imbarcazione in avaria, raggiungeva con il proprio gommone il natante, traendo in salvo quattro persone, tra cui due minori, che, dopo aver indossato il giubbotto salvagente, si erano gettate in mare.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà».

3) Agente della Polizia di Stato Fabio Minnetti

4) Agente della Polizia di Stato Marco Verrilli 29 aprile 1999 - Firenze.

«Con generoso slancio e spirito di iniziativa, partecipava, unitamente ad altri colleghi, alle operazioni di soccorso di una donna che aveva tentato il suicidio gettandosi nelle acque del fiume Arno. Nell'occasione forniva un determinante contributo per trarre in salvo la sventurata, ormai in procinto di annegare, ed altre due persone in pericolo che si erano tuffate in suo aiuto.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere».

05A07477

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Leonessa Fiduciaria S.r.l.», in Brescia.

Con decreto direttoriale 13 luglio 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Leonessa Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Brescia, iscritta al registro delle imprese di Brescia, numero di iscrizione e codice fiscale n. 02632020984, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A07566

Modifica della denominazione della società «Compagnia Fiduciaria Generale S.r.l.», in Milano, variata in «CFG - Compagnia Fiduciaria Generale S.r.l.».

Con decreto direttoriale 13 luglio 2005, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 16 aprile 1976, modificato il 3 novembre 1982, alla società «Compagnia Fiduciaria Generale S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale n. 02711120150, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «CFG - Compagnia Fiduciaria Generale S.r.l.».

05A07567

Nomina in seno al Consiglio nazionale consumatori e utenti del membro effettivo e del membro supplente, in qualità di rappresentanti dell'Associazione «La casa del consumatore».

Si comunica che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2005, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, in seno al CNCU sono stati nominati, in rappresentanza dell'associazione «La casa del consumatore», il dott. Alessandro Fede Pellone e il dott. Vito Cartolano, in qualità rispettivamente di membro effettivo e membro supplente.

05A07561

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Sefir - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma.

Con decreto direttoriale 15 luglio 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 29 ottobre 1975, modificato in data 20 luglio 1982, alla società «Sefir - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01730550587, è dichiarata decaduta, a seguito di rinuncia all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

05A07568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36358 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Calabrese S.p.a., con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 2 febbraio 2005 al 1° agosto 2005.

Con decreto n. 36359 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Fabriano - via Grandi e via Dante (Ancona), per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 36361 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Akerlund & Rausing S.p.a., con sede in Lanzo Torinese (Torino) e unità di Lanzo Torinese (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36362 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Bari, Fonderie Meridionali S.p.a., con sede in Bari e unità di Bari per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 agosto 2001.

Con decreto n. 36363 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Flextel S.p.a., con sede in Ivrea (Torino) e unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36364 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Solettificio Dafemi S.r.l., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36365 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tintess S.p.a., con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 10 febbraio 2005 al 9 febbraio 2006.

Con decreto n. 36366 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cementi Moccia S.p.a., con sede in Napoli e unità di Caserta, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36367 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Item S.r.l., con sede in Donnas (Aosta) e unità di Donnas (Aosta), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36368 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eta S.p.a., con sede in Pozzilli (Isernia) e unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36369 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sofaservice S.r.l., con sede in Bari e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36370 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Uniforms Program S.p.a., con sede in Cicognolo (Cremona) e unità di Cicognolo (Cremona), per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36371 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filcot S.p.a., con sede in Napoli e unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36372 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine Meccaniche Cerim S.p.a., con sede in Milano e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 36373 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della New Interline S.p.a., con sede in Matera e unità di Matera, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36374 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sofart S.r.l., con sede in Matera e unità di Matera, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36375 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della New Malaga c/o Ixfin S.r.l., con sede in Atripalda (Avellino) e unità di Atripalda (Avellino) e Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 febbraio 2005 al 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 36376 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della OMP Officina Meccanica di Precisione S.r.l., con sede in Proserpio (Como) e unità di Erba (Como) e Proserpio (Como), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36377 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pool Fil S.r.l., con sede in Vaiano (Prato) e unità di Vaiano (Prato), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 5 febbraio 2006.

Con decreto n. 36378 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pasquale Bruni S.p.a., con sede in Milano e unità di Milano e Valenza (Alessandria), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36379 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Eta S.r.l., con sede in Bellante (Teramo) e unità di Bellante (Teramo), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36380 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Coemar S.p.a., con sede in Castel Goffredo (Mantova) e unità di Castel Goffredo (Mantova), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 5 marzo 2006.

Con decreto n. 36381 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della I.T.C. S.r.l., con sede in Castellalto (Teramo) e unità di Castellalto (Teramo), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36382 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della MTA S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), e unità di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) per il periodo dal 1º giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36383 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Sitef S.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e unità di Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36384 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sofaline S.r.l., con sede in Matera e unità di Matera, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36385 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fabercarta di Fabriano S.p.a., con sede in Cerreto d'Esi (Ancona) e unità di Castelraimondo (Macerata), dal 16 febbraio 2005 al 15 febbraio 2006.

05A07313

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36352 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Poligrafici Editoriale S.p.a., con sede in Bologna e unità di Bologna, Firenze e Milano per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2005.

Con decreto n. 36386 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per fallimento della Calabrese S.p.a., con sede in Bari e unità di Bari per il periodo dal 2 febbraio 2005 al 1º agosto 2005.

Con decreto n. 36387 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Janus Mensa presso Antonio Merloni S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Fabriano (via Grandi) e Fabriano (via Dante) per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 36388 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della IPM Datacom S.r.l., con sede in Napoli e unità di Frattamaggiore (Napoli) per il periodo dal 22 marzo 2005 al 21 marzo 2006.

Con decreto n. 36389 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Akerlund & Rausing S.p.a., con sede in Lanzo Torinese (Torino) e unità di Lanzo Torinese (Torino) per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 luglio 2005.

Con decreto n. 36390 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Bari Fonderie Meridionali S.p.a., con sede in Bari e unità di Bari per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 agosto 2001.

Con decreto n. 36391 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Flextel S.p.a., con sede in Ivrea (Torino) e unità di Ivrea (Torino) per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36392 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Solettificio Dafemi S.r.l., con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36393 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Tintess S.p.a., con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza) per il periodo dal 10 febbraio 2005 al 9 febbraio 2006.

Con decreto n. 36394 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Cementi Moccia S.p.a., con sede in Napoli e unità di Caserta per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36395 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Item S.r.l., con sede in Donnas (Aosta) e unità di Donnas (Aosta) per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36396 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Eta S.p.a., con sede in Pozzilli (Isernia) e unità di Pontinia (Latina) per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36397 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Sofaservice S.r.l., con sede in Bari e unità di Bitonto (Bari) per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36398 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Uniforms Program S.p.a., con sede in Cicognolo (Cremona) e unità di Cicognolo (Cremona) per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36399 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Filcot S.p.a., con sede in Napoli e unità di Buccino (Salerno) per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36400 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine Meccaniche Cerim S.p.a., con sede in Milano e unità di Vigevano (Pavia) per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 36401 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della New Interline S.p.a., con sede in Matera e unità di Matera per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36402 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Sofart S.r.l., con sede in Matera e unità di Matera per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36403 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della New Malaga presso Ixfin S.r.l., con sede in Atripalda (Avellino) e unità di Atripalda (Avellino) e Marcianise (Caserta) per il periodo dal 16 febbraio 2005 al 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 36404 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della OMP Officina Meccanica di Precisione S.r.l., con sede in Proserpio (Como) e unità di Erba (Como) e Proserpio (Como) per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36405 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Pool Fil S.r.l., con sede in Vaiano (Prato) e unità di Vaiano (Prato) per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 5 febbraio 2006.

Con decreto n. 36406 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Pasquale Bruni S.p.a., con sede in Milano e unità di Milano e Valenza (Alessandria) per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36407 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Eta S.r.l., con sede in Bellante (Teramo) e unità di Bellante (Teramo) per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36408 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Coemar S.p.a., con sede in Castel Goffredo (Mantova) e unità di Castel Goffredo (Mantova) per il periodo dal 7 marzo 2005 al 5 marzo 2006.

Con decreto n. 36409 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della I.T.C. S.r.l., con sede in Castellalto (Teramo) e unità di Castellalto (Teramo) per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36410 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della MTA S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo) e unità di Mosciano ùSant'Angelo (Teramo) per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36411 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Sitef S.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e unità di Roseto degli Abruzzi (Teramo) per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36412 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Sofaline S.r.l., con sede in Matera e unità di Matera per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36413 del 17 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinaria di integrazione salariale per crisi aziendale della Fabercarta di Fabriano S.p.a., con sede in Cerreto d'Esi (Ancona) e unità di Castelraimondo (Macerata) per il periodo dal 16 febbraio 2005 al 15 febbraio 2006.

Con decreto n. 36431 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.r.l., con sede in Bari, unità sul territorio nazionale per il periodo dal 6 febbraio 2003 al 5 febbraio 2004.

Con decreto n. 36432 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.A.E.S. S.r.l., con sede in Bari, unità di Lamezia Terme (Catanzaro) e Sibari (Cosenza), per il periodo dal 12 luglio 2002 al 11 luglio 2003.

Con decreto n. 36435 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Transbeton di Piran geom. Renzo & C. società in accomandita semplice, con sede in Egna * Neumarkt (Bolzano) unità di Egna * Neumarkt (Bolzano), per il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 36436 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Castello di Udine S.p.a., con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), unità di San Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36437 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della TRW Automotive Italia S.p.A., con sede in Torino, unità di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 36438 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Aurelio Menozzi & R. De Rosa società in accomandita semplice, con sede in Montesilvano (Pescara), unità di Atri (Teramo) per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36439 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Beams & Frames Italia S.r.l., con sede in Termoli (Campobasso), unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 36440 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della ABS Trade S.r.l, con sede in Roma, unità di Oricola (L'Aquila), per il periodo dal 2 febbraio 2005 al 1° febbraio 2006.

Con decreto n. 36441 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Cogi Costruzioni Industriali S.p.A., con sede in Firenze, unità di Alessandria, Barga (Lucca), Bologna, Firenze, Piario (Bergamo), San Giovanni Valdarno (Arezzo), Torino e Vicenza, per il periodo dal 13 aprile 2005 al 12 aprile 2006.

Con decreto n. 36442 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Calzaturificio Fiorina S.p.A., con sede in Pescaglia (Lucca), unità di Pescaglia (Lucca), per il periodo dal 31 marzo 2005 al 30 marzo 2006.

Con decreto n. 36443 del 28 giugno 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della International Rectifier Corporatioin Italiana S.p.A., con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di Borgaro Torinese (Torino) e Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 36456 del 4 luglio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 4 novembre 2004, e per art. 3, legge n. 223/1991 per il

periodo dal 5 novembre 2004 al 31 dicembre 2004 della Natura Sport S.r.I., con sede in Rimini, unità di Milano, Cinisello (Milano), Brescia, Crema (Cremona) e Novate Milanese (Milano).

Con decreto n. 36457 del 4 luglio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993, per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 4 novembre 2004 e per art. 3, legge n. 223/1991 per il periodo dal 5 novembre 2004 al 7 ottobre 2005 della Longoni Sport S.p.A., con sede in Rimini, unità sul territorio nazionale.

Con decreto n. 36458 del 4 luglio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bull Italia S.p.A, con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Argelato (Bologna), Padova, Prata di Principato Ultra (Avellino), Pregnana Milanese (Milano), Rende (Cosenza), Roma e Torino, per il periodo dal 5 aprile 2005 al 4 aprile 2006.

Con decreto n. 36459 del 4 luglio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della PC Station S.r.l., con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Pregnana Milanese (Milano) e Tremestieri Etneo (Catania) per il periodo dal 5 aprile 2005 al 4 aprile 2006.

Con decret6 n. 36460 del 4 luglio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Calzaturificio Zamberlan S.r.l., con sede in Torrebelvicino (Vicenza), unità di Torrebelvicino (Vicenza), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36461 del 4 luglio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sogaf c/o GTT S.r.l., con sede in Napoli, unità di Torino, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

05A07467 - 05A07314

Provvedimento di annullamento della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36433 del 28 giugno 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 34555 del 27 luglio 2004 limitatamente al periodo dal 22 febbraio 2005 al 29 marzo 2005 della Leyform S.p.a., con sede in San Vendemiano (Treviso), unità di Colle Umberto (Treviso) e San Vendemiano (Treviso).

05A07469

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36430 del 28 giugno 2005 sono annullati i decreti ministeriali n. 34561 e 34562 del 27 luglio 2004 limitatamente al periodo dal 31 dicembre 2004 al 28 marzo 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sandretto Industrie S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Collegno (Torino), Pont Canavese (Torino) e Grugliasco (Torino), per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 36434 del 28 giugno 2005 è annullato sostituito il decreto direttoriale n. 35999 del 6 maggio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Piacenza, unità di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Torre del Greco - Deposito S.M. La Bruna (Napoli), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

05A07468

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Popolare società cooperativa edilizia a r.l.», in Portocannone.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «La Popolare società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Portocannone, costituita per rogito dott. Macchiagodena Giuseppe in data 23 novembre 1981, repertorio n. 67331, registro società n. 783, n. R.E.A. 51824, partita I.V.A./codice fiscale 00068360700, posizione B.U.S.C. n. 775/189861/, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A07430

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36357 del 17 giugno 2005 è annullato il decreto ministeriale del 27 aprile 2004, n. 33918, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della IPM Net S.p.a., con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), limitatamente al periodo dal 5 gennaio 2005 al 4 gennaio 2006.

05A07311

Provvedimento di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36360 del 17 giugno 2005 è annullato il decreto ministeriale del 27 luglio 2004, n. 34569, limitatamente al periodo dal 22 marzo 2005 al 21 marzo 2006. È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della IPM Datacom S.r.l., con sede in Napoli e unità di Frattamaggiore (Napoli) per il periodo dal 22 marzo 2005 al 21 marzo 2006.

05A07312

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36353 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 ottobre 2005 della Segraf S.r.l., con sede in Milano e unità di Nova Milanese (Milano).

Con decreto n. 36354 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 agosto 2005 della AreaGroup Media S.r.l., con sede in Milano e unità di Milano.

Con decreto n. 36355 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 agosto 2005 della Officine Grafiche Novara 1901 S.p.a., con sede in Novara e unità di Gravellona Toce (Verbania) e Novara.

Con decreto n. 36356 del 17 giugno 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1° luglio 2006 al 19 settembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 19 settembre 2005 della Società Editrice il Tempo S.p.a. (ora S.r.l.), con sede in Roma e unità di Roma.

05A07310

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti D.L.D. Piccola S.c.r.l.», in San Salvatore Monferrato

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Autotrasporti D.L.D. Piccola S.c.r.l», con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria), via Marconi n. 74, costituita per rogito notaio Gabei Roberto di Alessandria in data 28 maggio 1999, repertorio n. 181121, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese

01837520061, R.E.A. n. 204233 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07142

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tecof S.c.r.l.», in Cassano Spinola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Tecof S.c.r.l», con sede in Cassano Spinola (Alessandria), via Arzani n. 68/R, costituita per rogito notaio Bailo Gianluigi di Novi Ligure (Alessandria) in data 7 dicembre 1996, repertorio n. 61774, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01723990063, R.E.A. n. 194597 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07143

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Al Poggio Verde Piccola S.c.r.l.», in Albera Ligure

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Al Poggio Verde Piccola S.c.r.l.», con sede in Albera Ligure (Alessandria), frazione Volpaia, località Pian della Chiesa n. 5, costituita per rogito notaio Ricaldone Raffaella di Alessandria in data 9 marzo 1999, repertorio n. 1852, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01826940064, R.E.A. n. 203112 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07144

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «General Services Piccola S.c.r.l.», in Alessandria

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «General Services Piccola S.c.r.l.», con sede in Alessandria, corso Lamarmora n. 5, costituita per rogito notaio Patria Lorenzo di Alessandria in data 11 febbraio 1999, repertorio n. 792, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01823730062, R.E.A. n. 203178 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07145

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 luglio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2143
Yen giapponese	134,98
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,208
Corona danese	7,4615
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69510
Fiorino ungherese	245,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1145
Corona svedese	9,4528
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	38,900
Franco svizzero	1,5636
Corona islandese	78,50
Corona norvegese	7,9740
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3000
Nuovo Leu romeno	3,5515
Rublo russo	34,7400
Nuova lira turca	1,6286
Dollaro australiano	1,5859
Dollaro canadese	1,4779
Yuan cinese	9,8493
Dollaro di Hong Kong	9,4385
Rupia indonesiana	11882,63
Won sudcoreano	1236,64
Ringgit malese	4,5901
Dollaro neozelandese	1,7697
Peso filippino	67,788
Dollaro di Singapore	2,0172
Baht tailandese	50,238
Rand sudafricano	8,0117

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Si segnala che in data 21 luglio la Banca Centrale Europea ha emendato il tasso di riferimento euro/yuan cinese del 15 luglio. Il nuovo tasso è stato posto pari a 8,9922.

05A07638

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Giuggianello

La giunta regionale della regione Puglia con atto n. 818 del 21 giugno 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Giuggianello per l'ampliamento della zona P.I.P., adottata con delibera di C.C. n. 22 del 27 agosto 2001.

05A07308

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo SOFIGE Gela - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gela

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 luglio 2005, ha nominato il sig. rag. Antonio Potito De Magistris commissario straordinario ed i signori prof. avv. Andrea Guaccero, avv. Antonella Cannarozzo e dott. Alessandro Pilato componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo SOFIGE Gela - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Gela (prov. di Caltanissetta, posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione Siciliana in data 13 luglio 2005.

05A07563

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo SOFIGE Gela - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gela, in amministrazione straordinaria

Nella riunione del 14 luglio 2005 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo SOFIGE Gela - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Gela (prov. di Caltanissetta) - posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione Siciliana in data 13 luglio 2005, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il dott. Alessandro Pilato è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)* del citato T.U.

05A07564

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501173/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00